

TORNATA DEL 15 LUGLIO 1854

-57-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge pel riordinamento delle tasse d'insinuazione, di successione ed emolumento — Approvazione della prima parte dell'articolo 3 — Dichiarazione del senatore Musio sul primo alinea dell'articolo medesimo — Emendamento del senatore Cataldi — Proposta suppressiva dell'alinea del senatore Sclopis — Discorso del ministro delle finanze a confutazione degli argomenti addotti contro l'articolo 3 — Il senatore De Fornari parla a favore dell'emendamento del senatore Cataldi — Il senatore Della Torre appoggia la suppressione dell'alinea — Instanza ed osservazioni del senatore Cristiani — Spiegazioni del senatore Cataldi — Considerazioni del senatore Collet contro l'alinea — Discorso del senatore Des Ambrois, membro della Commissione, in appoggio della proposta ministeriale — Nuove osservazioni del senatore Sclopis in risposta al senatore Des Ambrois ed al ministro delle finanze — Spiegazioni del senatore Di Pollone sul suo voto — Reiezione dell'emendamento del senatore Cataldi — Emendamento del senatore De Ferrari — Osservazioni dei senatori Alfieri e Sclopis — Ritiro dell'emendamento De Ferrari — Adozione del primo alinea dell'articolo 3 — Aggiunta del senatore De Ferrari combattuta dal ministro delle finanze — Reiezione — Adozione dei successivi alinea dell'articolo 3, e degli articoli 48 al 65 — Dichiarazione del senatore Di Castagneto sull'articolo 66 — Adozione degli articoli 66 al 116 — Incidente sulla votazione della tariffa annessa al progetto di legge — Approvazione della tariffa e dell'intero progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 12 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato senza osservazioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELLE TASSE DI INSINUAZIONE, DI SUCCESSIONE E DI EMOLUMENTO.

PRESIDENTE. La discussione che siamo chiamati a continuare deve farci retrocedere all'articolo 3, il quale ieri era rimasto in sospenso: io ho avuto già l'onore di leggerlo, in conseguenza non occorre che nel suo complesso ne faccia nuova lettura; ricorderò solamente come ieri io avessi proposto alla Camera di voler procedere senza più alla votazione del paragrafo primo dell'articolo 3, sul quale paragrafo non vi fu, nè pare vi possa essere alcuna osservazione. Così gli oppositori di uno dei paragrafi di questo progetto di legge si troverebbero immediatamente a fronte del paragrafo che vogliono combattere.

Se non vi è osservazione in contrario, io porrò ai voti il paragrafo primo così concepito:

« Art. 3. La tassa proporzionale è stabilita per le obbligazioni, liberazioni, condanne od assolutorie, collocazioni o liquidazioni di somme o valori, e per qualunque trasmissione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili ed immobili che si operi per contratto od altro atto fra vivi o per causa di morte, o per sentenza od altro atto giudiziale. »

Chi lo approva, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato approva.)

Il primo alinea, quello che darà luogo a discussioni, è concepito nei seguenti termini:

« È dovuta in ragione dei valori in comune commercio, senza deduzione di debiti, e nelle quotità rispettivamente stabilite nella tariffa annessa alla presente legge, di cui essa fa parte integrante. »

Dovendo aprirsi la discussione su questo paragrafo, io do la parola al signor senatore Musio, il quale nella serie degli oratori iscritti è il primo.

MUSIO. Signori, brevemente io vi dirò poche cose.

Primamente dubito forte che l'articolo 3 che discutiamo sia una legge giusta, ma siccome io sono convinto che è una legge necessaria, per ciò anche io subisco la sua necessità, confortato dalla speranza di altri onorevoli colleghi che, poichè questo malaugurato parto per una fatale necessità deve nascere, sia almeno destinato a morire nella sua infanzia. Ieri si disse tanto e con tanta magia di eloquenza in favore di questa legge, che io me ne sarei quasi innamorato. Ma se è vero che questa non è così brutta di forme da farne una Medusa, è pur vero che Apelle non le troverebbe tutta la beltà di una Venere. (*ilarità*)

I principali argomenti sui quali si fondano i difensori della legge sono: primo, il principio della legge colpisce l'atto di trasmissione di dominio; i debiti sono parte di questa trasmissione, dunque anche i debiti debbono essere compresi nella tassa; ma se i debiti non sono nè una proprietà del defunto, nè una proprietà dell'erede, ma una proprietà del creditore, i debiti non fanno parte della trasmissione ereditaria.

I debiti a luogo di essere una proprietà sono una negazione di proprietà rispetto al defunto ed all'erede; rispetto ad entrambi sono una cosa altrui; e se la cosa altrui non si trasmette, i debiti non fanno parte della trasmissione e non possono essere colpiti dalla tassa, se la tassa colpisce la trasmissione di una proprietà; dunque quanto ai debiti manca il principio su cui si fonda la legge.

Si dice in secondo luogo e si argomenta a pari: si pagano i diritti d'insinuazione per intero, e senza deduzione di debiti, e si pagano per intero i diritti di emolumento: a pari dunque si paghi l'intera tassa di successione senza prelievo dei debiti.

A quest'argomento ha già bene ieri risposto l'onorevole senatore Cristiani; io noterò che massime in materia fiscale gli argomenti a pari, se sono un bel mezzo oratorio, difficilmente sono un buon mezzo logico, giacchè a chi dicesse: paga una cosa, dunque paghino anche i debiti, è facile la risposta senza uscire fuori di questa istessa legge; a termini della medesima sono immuni dalla tassa le cedole sul debito pubblico, dunque a pari devono andare immuni dalla tassa anche i debiti dell'eredità, anzi a fortiori, giacchè, mentre si parla di cedole sul debito pubblico, veramente si verifica il principio della trasmissione di una proprietà, mentre quando si parla di debiti non si verifica questo principio, anzi quando si parla di debiti, verificandosi la negazione dell'imponibile, manca la materia su cui far cadere l'imposta.

Dico a fortiori anche per l'altra ragione che le cedole sul debito pubblico quando sono confuse nelle cose ereditarie perdono quella prima natura privilegiata e vestono un altro carattere.

L'eredità non è una casa, non è una vigna, non è il campo, non è quell'azione, non quella servitù, non è quel credito. L'eredità non è una o più cose singole corporali od incorporali, ma è un tutto, è un insieme, è un'universalità di cose, è un complesso, un ente creato dalla legge, la è una cosa meramente ragionevole e giuridica, *habens iuris intellectum*, che imprime una natura uniforme a tutta la sostanza ereditaria: tanto è vero che le cose sacre, le quali non sono in commercio, le quali non si possono vendere, le quali non si possono prescrivere per la sola ragione di trovarsi inglobate in un asse ereditario, svestono talmente la loro prima natura, che, come ogni altra cosa comune, possono essere validamente vendute, locate, prescritte, e sono considerate come tutte le altre cose rimaste sempre in stato e condizione di commercio pienamente libero. Lo stesso si dovrebbe dire delle cedole del debito pubblico, che non sono più che una parte dell'eredità, non sono quell'essere, quel bene privilegiato che, a termini della legge di loro primitiva creazione devono andare immuni da ogni tassa, ma confuse con tutto il rimanente dell'asse ereditario, e così trasmesse all'erede dovrebbero per coerenza di principio andar soggette alla tassa di successione.

Vi ha pure un altro argomento, quello cioè che questa legge sia meno odiosa.

Ma, signori, siccome il giudice più competente e più sicuro sul punto se una legge sia o no odiosa, se lo sia più o meno, è l'istesso contribuente; se voi credete che questa legge è meno odiosa, introducete nell'articolo un'alternativa e date la scelta all'erede; se è meno odiosa sceglierà la non deduzione dei debiti (*Rumori*); invece ho per certo che egli sceglierà il contrario.

Si è pur detto che la legge resta di più facile esecuzione applicando la tassa senza deduzione dei debiti; e questo

non si può negare, giacchè la verità è patente; ma è certo che nel comporre le leggi, come nell'eseguirle, molte difficoltà occorrono, affinchè in tutta la loro applicazione raggiungano lo stesso scopo di giustizia per cui si fanno; per ciò con sommo studio la legge stabilisce prima le sue regole e poi le sue eccezioni; e non pare ammissibile il sistema che, per evitare qualche difficoltà di esecuzione si adottino temperamenti che possano menare all'ingiusto.

Si sono addotti degli esempi di altre nazioni, ed a questi si è già risposto. Gli esempi vengono dopo i principii, e quando i fatti che si adducono per questi esempi, sono contrari a questi principii, allora essi perdono il diritto di essere proposti all'imitazione.

Per meglio poi concepire in tutta l'estensione l'ingiustizia, è d'uopo il dividere tutte le eredità in due grandi categorie.

In una di queste categorie comprendo tutte le eredità, nelle quali rimane un margine qualunque di attività, e nell'altra comprendo tutte quelle nelle quali non rimane più attività alcuna.

Nella prima categoria mi si affacciano molti casi nei quali non trovo nè la giustizia civile, nè la giustizia economica.

Io non trovo la giustizia civile, perchè non è giusto che 500, 600, 1000 cittadini, posti tutti nella stessa condizione, ed aventi tutti gli stessi beni per questi stessi averi, gli uni vengano chiamati a pagare più, gli altri molto meno, e dall'uno all'altro si verifichi un'infinita ed indefinibile diversità di trattamento.

Non trovo nemmeno la giustizia economica, giacchè per principio fondamentale di economia l'imposta colpisce la ricchezza e cresce colla ricchezza, mentre, all'opposto, in molti casi di questa prima categoria avviene che l'imposta a luogo di crescere colla ricchezza cresce colla povertà. Ma sorge più forte il dubbio sulla giustizia della legge, allorchè le considerazioni si volgono a molti casi della seconda categoria; cioè quando l'eredità non conserva più niente d'attivo, ed è inferiore ai debiti.

Io penso a diversi casi che più o meno si danno, alcuni dei quali sono anzi molto frequenti: evvi un fallito il quale muore dopo il suo infortunio, cosa facile se ha onestamente fallito; i creditori sono perdenti di una gran parte dei loro crediti; in questo caso se il fisco calcola anche i debiti nella sua eredità, egli non prende più niente dal fallito, ma prende dal creditore.

Dimando se sarà giusto che egli colpisca anche questi avanzati di estrema calamità a danno di creditori, cui ha già tolto abbastanza una disgrazia.

Un caso simile si può verificare nei depositi che sogliono esser detti miserevoli: mentre arde la casa, mentre essa cade, mentre la nave pericola, si fa un deposito; muore il depositario decotto; se il fisco non dedurrà i debiti, viene anche in questi casi a colpire i poveri avanzati d'una calamità straordinaria.

Ma i casi più frequenti sono quelli di un pupillo, sono quelli della moglie: un pupillo cui, colla disgrazia di perdere il padre, tocca anche quella di un pessimo tutore, che muore decotto; questo pupillo, se il fisco non deduce i debiti, è obbligato anche egli a pagare del proprio la tassa sopra il poco che è scampato alla mala fede del tutore. Da ultimo, il caso della moglie è reso comune, non che frequente: morto il marito, la moglie vuole salvare la dote, se non si fa deduzione dei debiti, dovrà arrivare il caso in cui parte di questa dote che ha già percolato in mani del

marito, dovrà, in forza di questa legge, andar soggetta ad ulteriore diminuzione per la tassa di successione che sopra l'eredità del marito deve prelevare il fisco.

Mi pare che in questo ed altri simili casi la legge si appalesi alquanto dura, e lasci gravi e fondati dubbi della sua giustizia.

Io ricordo che anche Roma ebbe una tassa di successione; ma ritengo in primo luogo che l'ebbe Roma imperiale, ma non già Roma libera: secondariamente, noterò che nè in Roma imperiale, nè in mezzo a tutto il furore delle leggi fiscali, quali erano la legge Papia e la Giulia, nè in mezzo a tutto lo stadio delle leggi caducarie mai è stato discosciuto il principio che non vi fosse eredità senza deduzione dei debiti; principio che data nel mondo dal primordio della ragione civile, principio che ha informato tutti i Codici antichi e moderni, che ha informato le nostre leggi antiche, e che informa anche il nostro attuale Codice.

Del resto, signori, ho detto che io piego la fronte alla necessità.

Dopo tutto ciò parmi che la breve durata della legge sia una condizione altamente richiesta dalla giustizia, e dirò anche dall'onore; sì anche dall'onore, giacchè parmi che, godendo noi tra pochi popoli del raro conforto di liberali istituzioni, non possiamo onorevolmente lasciar sussistere a lungo una legge che non è stata mai sancita in Roma nè dal fisco di Tiberio, nè da quello di Claudio, il quale aveva altronde comperato l'impero a contanti.

Io perciò voto la legge, a condizione della sua breve durata, che parmi strettamente ed inseparabilmente connessa alla giustizia ed all'onore del Governo, del Parlamento e del paese intero.

CATALDI. Le imposte sono necessarie, e nessuno può a buon diritto contrastare al Governo l'autorità di decretarle.

Lo Stato ha dei doveri, dei pesi, delle obbligazioni, e deve perciò aver modo di farvi fronte. Ciò non si può ottenere che coi sacrifici di quella società che in sostanza ne sente i vantaggi.

Nessuno Stato, dice il pubblicista Vauban, può sostenersi se i membri che lo compongono non lo soccorrono.

Ma da che le imposte sono necessarie, non ne segue che qualunque imposta sia legittima.

Anche le cose le più giuste riconoscono un limite, superato il quale il giusto si converte in un'ingiustizia.

Epperò io non posso in principio contraddire agli sforzi del Governo che intende a guarentire la pubblica salute e l'esistenza dello Stato, se questo trovandosi oppresso da circostanze di eccezione, ricorre a mezzi straordinari onde ottenere il suo intento.

Ma ciò non pertanto, per quanto sia grande la mia buona volontà nell'aderire ad un savio consiglio, mi trovo costretto a proporre un'obiezione: *salus publica suprema lex esto*; anch'io proclamo questo principio: si voti pure la legge proposta, ma sia corretta almeno in qualche punto, o quanto meno si ammetta alcuna modificazione.

La legge del 17 giugno 1851 coll'approvazione del Parlamento sanciva un'imposta per le successioni; in oggi si vuole non solo aumentarne la quantità, e farne pesare le conseguenze anche a carico dei discendenti che in sostanza raccolgono ciò che le leggi della natura dichiararono già suo, ma vuoi portare il rigore fino al punto di gravare dell'imposta anche ciò che non solo non è vantaggio, ma che è un vero onere, ciò che è per sola apparenza nel

patrimonio di chi muore, ma in sostanza si appartiene ad altri.

Io non voglio fare discussioni, nè rispondere a ciò ch'io posso credere sofisma, ed altri può credere e crede argomento logico.

Per me non trovo eredità se non in ciò che costituisce il patrimonio attivo del defunto; i debiti di cui questo patrimonio è gravato io li considero patrimonio del creditore; e per me, finchè per pagare questi debiti bisogna vendere i beni ereditari, non posso persuadermi che questi beni sieno un emolumento ereditario.

L'antica sapienza mi ha insegnato che l'eredità non si compone dell'*as alienum* che quando si deve dividere; quando si devono stabilire le porzioni dei coeredi, quando si devono assegnare le legittime, i debiti si deducono e si tien conto soltanto dell'attivo.

Questa massima non vien meno per me in ragione delle nuove teorie sulla trasmissione dei beni: per me dico e sostengo che chi mi dà venti coll'onere di pagare venti, non mi dà nulla, e che chi mi dà venti coll'onere di pagare quindici, mi trasmette cinque soltanto; l'imposta deve cadere sul profitto e non sul peso; i debiti che devo pagare non mi tolgono solo il montare del necessario ad estinguerli, ma mi gravano di molti sacrifici; le perdite indispensabili per chi deve vendere forzatamente, le spese di mediazione, di emolumento, di quitanze, sono altrettante diminuzioni del patrimonio ereditato. Ciò ch'io devo necessariamente dare non è per me un beneficio.

Non posso adunque approvare una legge che mette un'imposta sui debiti di cui è gravata una successione, quando sono costanti, provati, irrecusabili; sicchè servo ad un dovere di coscienza, negando alla stessa la mia adesione ove non venga modificata.

Signori, le mie parole non sono dettate da interesse privato, nè da spirito di opposizione.

Il primo è escluso dalla mia posizione sociale; il secondo non è nei miei principii, e se si trattasse d'un sacrificio tutto mio voterei la legge senza parlare; parlo nell'interesse dei più dei cittadini; nell'interesse delle vedove che, mentre non trovano nel patrimonio del marito il necessario al saldo di quella dote che deve soccorrere alle angustie della vedovanza, sono costrette a vederlo menomato dall'imposta. Parlo nell'interesse del pupillo, che, senza sua colpa, dopo di essere stato rovinato da un pessimo tutore, non può neppur profittare della scarsa indennità cui presenta il patrimonio del suo debitore; parlo nell'interesse di quegli eredi che possono essere obbligati a rinunciare ad una eredità, il di cui patrimonio stassi tutto nell'evento di una lite, e ciò per non pagare un'imposta sul montare del credito stesso e col pericolo di perdere anche questo.

Fin qui ho detto poche cose in genere, e mi basti averle accennate a ragione del mio voto.

Il Senato che vede meglio di me, darà savie deliberazioni.

La legge inoltre presenta un pericolo che in città commerciali, e specialmente nella mia, che tale è in grado eminente, potrebbe verificarsi.

Il patrimonio d'un negoziante presenta spesso nell'attivo della sua cassa ingenti somme.

Ma di chi è la parte migliore di quest'attivo?

Di chi gran parte di queste somme?

L'attivo, tali somme sono altrettanti depositi; sono la prova della confidenza in cui il negoziante è tenuto dai suoi concittadini; sono denari di altrui proprietà.

Se si adotta la legge qual è, quei depositi, argomento sicuro dell'onestà del depositario, sono causa fatale di rovina per i figliuoli di lui; tai depositi in sostanza, sebbene siano cosa spettante ad altrui, come denaro costituiscono un credito pel deponente.

Ebbene l'erede dovrà restituire al padrone ciò che è suo, ciò che l'autore teneva per conto del proprietario, e frattanto dovrà pagare l'imposta sul montare d'una proprietà non sua, di ciò che non gli venne trasmesso, di ciò che ricevette colla legge della restituzione.

Guai al commercio se si adottano questi principii! La confidenza deve scomparire; questa è necessità, perchè non deve essere fatale all'uomo che la merita.

Si applichi quanto io dico:

« Ai negozianti in genere che negoziano coll'altrui danaro, competendo ad essi una partecipazione agli utili;

« Agli amministratori delle società per le assicurazioni marittime che dentro l'anno raccolgono talvolta somme ragguardevoli ad essi non ispettanti;

« Agli amministratori delle società anonime che spesso possiedono somme immense, sulle quali non hanno che poco o nulla a titolo di proprietà, e si vedrà facilmente che l'attuale disposizione di legge è uno scoglio fatale, un assurdo. Si apriranno le successioni di quei negozianti, di quegli amministratori: eseguita la legge, gli eredi dovranno pagare l'imposta su quelle somme, e così su ciò che loro non appartiene. »

Questo sistema è eccessivamente duro ed ingiusto, e contrario alla pubblica opinione, e quindi non è da approvarsi.

Alcuni fra gli oppositori inclinerebbero a votare per l'esenzione dei debiti, riconoscendone per tal modo equo il principio, se lo stato attuale delle finanze non esigesse il contrario; ebbene, o signori, a tal riguardo debbo farvi osservare che all'epoca della votazione della legge di riduzione dei dazi sui cereali, non ostante i gravissimi bisogni dello Stato, venne a favore del commercio rifiutata dal Parlamento, colla piena adesione dell'onorevole signor ministro delle finanze, persino una tassa di 50 centesimi, la quale tassa avrebbe importato una somma ben rilevante a sollievo delle finanze dello Stato, e sarebbe riuscita, a mio credere, poco sensibile al commercio stesso.

E perchè non potrà ora il Senato rinunciare a quel beneficio che si verrebbe ad ottenere colla non deduzione dei debiti, e non potrà fare un tal sacrificio in omaggio ad un principio che è di tutta equità, ragionevolezza e giustizia? Sacrificio inoltre che potrà in tutto od in gran parte non verificarsi, poichè, mediante gli aumenti proposti, potranno forse le finanze introitare approssimativamente la somma portata in bilancio, come ben faceva osservare l'onorevole signor senatore Di Castagneto?

Egli è perciò ch'io propongo il seguente emendamento:

« È dovuta in ragione dei valori in comune commercio senza deduzione dei debiti per quanto riflette i diritti di insinuazione ed emolumento, e nelle quotità rispettivamente stabilite nella tariffa annessa alla presente legge, di cui essa fa parte integrante.

« Saranno dedotti dalla massa ereditaria i debiti che la gravano, sempre quando risultino accertati in forza di sentenza definitiva od atto pubblico, od anche in forza di scrittura privata che abbia acquistato una data certa anteriormente all'apertura della successione.

« Saranno pure dedotti dalla massa ereditaria i debiti di commercio quando l'esistenza dei medesimi verrà giu-

stificata mediante la produzione dei relativi libri, purchè questi sieno regolarmente tenuti nelle conformità stabilite dal libro I, titolo II, del Codice di commercio. »

Spero, o signori, che vorrete adottarlo; ove lo rigettiate, io rispetterò le vostre deliberazioni, ma avrò fatto il mio dovere.

SCLOPIS. Signori senatori, siccome io sono disposto ad adottare la legge, meno la clausola, la quale non lascia luogo a deduzione di debiti, io mi credo in dovere, così per l'importanza della legge, come per le conseguenze, le quali, nel mio modo di vedere, non potranno a meno di tener dietro all'eseguimento della medesima, quando venga attuata nel senso del Governo, e che saranno funestissime, io mi credo in dovere, dico, o signori, di esporvi i fondamenti della mia opinione.

Io non entrerò in molte spaziose considerazioni, poichè già ieri ne udiste molte, alle quali io dovrei riferirmi, e che non potrei esprimere con eguale felicità.

Io non potrei per altro associarmi a quelle vastissime considerazioni che ieri si posero in campo da due dei nostri onorevoli colleghi, nè risalirei tanto alto da farvi la teoria generale delle imposte ed esprimervi l'applicazione del principio che ogni imposta si paghi come assicurazione, e principalmente, di un capitale indeterminato.

Nè io tanto meno potrei aderire a quel principio che udiva ieri anche porsi in discussione e sostenersi come principio approvato, vale a dirè che si dovesse pagare per un titolo di proprietà anche ideale.

L'onorevole relatore della Commissione ci ha fatto un invito nel suo forbito lavoro. Questo invito è: che ci teniamo fermi sul terreno dei principii.

Tengo volontieri l'invito dell'onorevole mio collega e cercherò di esporre pochi principii, quali mi caddero in mente nel formare il criterio onde emettere il mio voto su questa materia.

In primo luogo io credo che qui si parli di tasse, e non si possa intendere altro di tassabile che un valore, e mi pare che noi cadremmo nell'assurdo se sostenessimo che si possono tassare delle quantità di debiti.

Io ritengo che corra una grande differenza nelle forme di mutazioni di proprietà, le quali grandi differenze, sotto il rapporto economico, costituiscono anche un vero diritto nel Governo onde colpire le proprietà nell'atto di loro mutazione.

Quando una proprietà si muta per atto tra vivi, si muta per un atto il quale è patente ed accompagnato da forme prescritte dalla legge. In questa evoluzione della proprietà è necessario che le parti contraenti esprimano il valore in cui consentono; ma nessun contratto si può fare di una quantità negativa.

Dunque io credo che in quel caso il valore quale si presenta dai contraenti forma l'elemento su cui ragionevolissimamente il Governo può far cadere il peso di una tassa.

Quando si tratta di trasmissione d'eredità c'è una mutazione di proprietà, ma c'è una diversità.

I Romani, i quali meglio che ogni altro popolo intesero il linguaggio del diritto, dissero che l'eredità era una *universitas iuris*; la dissero anche qualche volta *universum ius*. Che cosa volevano intendere con ciò? Che nell'eredità c'era un vero diritto complessivo *sui generis*, ed appunto andavano guardinghi nell'assimilarlo per nulla mai nè ai contratti, nè alle donazioni, nè a qualunque altra maniera d'impegno che dir si voglia.

Ne succede da questa appellazione, che io ripeterò,

poichè è già stata usata dai nostri colleghi, di *universum* *ius*, ne succede che è un complesso di posizione famigliare, di trasmissione, e quindi allora il valore utile tassabile non è più espresso, non può più esprimersi. Il testatore nè tassa la sua eredità, nè segna il valore, e quando l'assegnasse, nell'intervallo che ci sarebbe tra il testamento e la morte, quel valore potrebbe alterarsi di molto.

Dunque non c'è in questa trasmissione d'eredità quel carattere, quella positività, quell'enunciativa, quel fatto delle parti, quell'elemento di volontà che c'è nell'atto di trasmissione di proprietà per atto tra vivi, e quindi savia-mente si disse che la parte vera, utile dell'eredità non si poteva intendere fuorchè *deducto ere alieno*.

Non è che l'eredità non esista senza debiti, l'eredità esiste coi debiti, esiste tanto che perfino i Romani, di cui ripeterò sempre volentieri le parole perchè sono le più esatte, i Romani parlano di *damnosa hereditas*.

Ora vedete quanta sia l'estensione della massima circa l'eredità: può trattarsi di un'eredità, la quale sia oberata al punto che diventi dannosa, eppure rimane impresso il suggello ereditario su quella trasmissione.

Siccome io diceva, io non credo tassabile il diritto astratto di proprietà; così nella valutazione dell'intrinseco del merito utile, lucrativo di questa eredità, bisogna che io mi riferisca al valore tal e quale risulta dalla massa ereditaria, bisogna che io faccia una descrizione dei pesi e degli utili, perchè in questa massa non c'è stata presentazione di un valore nominale di consenso delle parti, perchè c'è stata alterazione successiva in vari tempi, per varie cause, e quindi le passività non si possono confondere cogli utili.

Questi sono i principii che io credo veri e giusti nella materia.

Non mi estenderò nell'applicazione, riservandomi, ove il caso avvenga, di dimandare di nuovo la parola per rispondere od almeno dare maggiori spiegazioni sulla mia opinione.

Quanto poi al concreto della legge, nella parte in cui io dissento da essa, vale a dire alla non deduzione dei debiti, io mi atterro a due semplici argomenti, cioè all'argomento del buon senso popolare ed all'argomento dell'esempio delle altre legislazioni.

Il buon senso popolare ha condannata questa clausola ed ha detto, nel suo linguaggio schietto e sentito, che si trattava di far pagare i debiti; e si tratta di far pagare i debiti.

Quantunque il nostro onorevole collega, il senatore Maestri, ieri ci abbia dato un altro calcolo, per cui intenderebbe che, quando si fa pagare per i debiti, si debba aumentare di tanto l'asse nella passività, tuttavia mi pare che l'intelligenza più comune è che si paghi per i debiti, perchè altrimenti si pagherebbe di più di quello che si deve pagare.

Chi ha un'eredità di cento mila lire, gravata del peso di cinquanta mila lire di debiti, paga in sostanza sulla parte utile il doppio di quello che paga chi eredita per cento mila lire senza debiti; quindi la legge in questa diversità d'effetto diventerebbe assolutamente ingiusta e sproporzionata.

Me ne riferisco di più e nuovamente al buon senso popolare, al comune buon senso; questi conti si fanno facilmente, e l'opinione pubblica si pronuncia.

Verrò all'esempio delle altre legislazioni.

La legge che noi vogliamo imitare, cioè la francese, è

legge unica o poco meno che unica, perchè, da quanto ci ha detto ieri uno degli onorevoli preopinanti, credo che abbia lasciato qualche traccia in qualche Stato d'Italia, infelice traccia che avrei desiderio di veder cancellata anche nell'interesse degli abitanti di quello Stato.

Questa legge è sorta da principio in Francia nel dicembre del 1790, poi si è rafferma nell'anno VII al 22 frimaio.

Tutti ricordano le circostanze in cui trovavasi la Francia a quei tempi; tutti ricordano come nella prima epoca, cioè nel 1790, si avesse gran cura di tassare le grosse fortune, perchè nelle grosse fortune, sulle quali pesavano immensi debiti, essendovi maggior appiglio per cavare danaro, si poteva andare più spediti; v'era anche il destro di scalzare le fondamenta, e probabilmente questa considerazione non era estranea a quanto si fece nel 1790.

Quanto all'anno VII le circostanze anche erano tali che non dirò giustificavano, ma adombravano almeno una parte degli inconvenienti.

Dopo, nelle varie mutazioni che si fecero nelle diverse legislazioni d'Europa in materia fiscale, tutte rivolte ad aggiustare più o meno gli affari finanziari scomposti per ogni dove, si prese a comporre e ad allargare le tasse sulla successione.

Tuttavia in nessun paese, meno quelli indicati dal senatore Maestri, che io sappia, in nessun paese si venne al punto di voler includere anche nelle masse tassate i debiti.

Prenderò due delle più recenti legislazioni: nel Belgio (paese di cui così sovente si citano gli esempi) la legge che fu anche tanto clamorosamente combattuta nel 1851 non andò sino al punto a cui ci si chiede di andare.

Dico di più, in quella discussione così solenne, così famosa, un ministro, che mi pare aver udito in altro recinto chiamarsi amico dal presidente del Consiglio, il signor Frère-Orban, nella seduta del Senato del Belgio del 20 novembre 1851, diceva queste parole riferendosi alla legge 1817: *c'est une véritable amélioration de la législation française de l'an VII sur le droit de mutation*; e per qual ragione? Perchè: *c'est sur l'actif net des successions que le droit est perçu*. Col che veniva ad indicare che quel che noi vogliamo fare in via di progresso, egli credeva che fosse un errore da essi medesimi corretto.

Vi è una legislazione più recente ancora ed è l'inglese: voi sapete, o signori, che nell'anno scorso si fece in Inghilterra un atto della più alta importanza per quel paese, vale a dire un'estensione del diritto di successione anche alla parte dei beni immobili, i quali dapprima andavano o pochissimo gravati od esenti.

Quella questione, che, nel paese in cui si sollevò, eccitò una grandissima ansietà, perchè toccava ad interessi aviti ed a conseguenze politiche, fu vivamente dibattuta.

Il *bill* fu approvato dalla Camera dei comuni; fu portato alla Camera dei pari; là subì anche una grave discussione ed uscì con vittoria del Ministero.

Io leggerò i due articoli del *bill* relativi ai pesi, secondo una traduzione letterale più o meno ben fatta in linea di stile, ma esattissima; la credo opportuna, perchè non mi attenderai di leggere un testo inglese non avendo la pronuncia sufficientemente sicura a tal uopo.

La clausola 34^a del *bill* portato dalla Camera dei comuni il 29 luglio 1853 alla Camera dei pari, e votato 8 o 10 giorni dopo, è così concepita.

Domando di nuovo indulgenza per la traduzione. Tutti sanno che gli Inglese hanno uno stile loro curiale; per così

dire, che è un po' intralciato per noi, e la traduzione perciò se ne risentirà alquanto.

« Nell'estimo del valore di una successione non si farà deduzione per qualunque carico che sovra essa successione siasi creato od incontrato dal successore, non fatto in esecuzione di un'antieriore speciale autorizzazione, ma avrà luogo una deduzione per tutti gli altri carichi ed anche per tutte le somme di danaro che il successore prima di entrare nel possesso abbia impiegato in riparazioni sostanziali o migliorie permanenti di uno stabile compreso nella sua successione; purchè sopra qualunque successore avente titolo ad uno stabile sottoposto a qualche antieriore carico la deduzione gli si faccia soltanto riguardo alle somme annuali pagabili per via d'interessi od altrimenti sopra tal carico, in modo che riduca d'altrettanto l'annuo valore di quello stabile. »

Dunque qui v'è esclusione totale, deduzione totale dei pesi.

Quanto poi ai pesi incontrati dal successore, si fece una disposizione speciale. Per qual ragione si fece?

Perchè, com'è noto, in Inghilterra le tenute dei beni immobili, dei predii, particolarmente sono fatte per ciò che là chiamasi *settlements*, vale a dire vi ha una serie di gradi di sostituzione successiva a due o tre periodi che si rinnova nel corso delle varie generazioni. Per conseguenza in questa parte si è antivenuto al dubbio che si potesse avere che non si dovessero dedurre i pesi.

Poi va più in là; nell'articolo 35 dica:

« Nell'estimo del valore di una successione non si farà deduzione riguardo a verun carico eventuale sovressa; ma qualora tale carico divenga un peso attuale nell'interesse del successore, questi avrà titolo alla restituzione dell'ammontare proporzionale del diritto da lui così pagato relativamente all'ammontare o valore del carico effettuatosi. »

Dunque si vede che, anche secondo la legislazione inglese, il principio della deduzione dei debiti fu salvo.

Per conseguenza, o signori, senza più prolungare il mio discorso, il quale poi verrebbe a ritoccare i punti che furono già svolti da alcuni oratori, mi riassumo dicendo che non posso accettare questa clausola perchè la credo contraria alla ragione del diritto, perchè la credo contraria a quella che è ragione politica espressa dal buon senso popolare, perchè la credo contraria anche all'autorità dell'esempio delle altre legislazioni.

Mi riservo in progresso di tempo, ed ove avvenga che si tratti poi della successione in linea retta, di rassegnarvi alcune altre considerazioni, le quali faranno sì che si dimostrerà maggiormente la gravazza, e forse, direi, l'eccessiva gravazza di questa tassa così modificata.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Grave e doloroso ufficio, o signori senatori, è quello che da alcuni anni mi tocca di compiere, venendo di quando in quando ad affrontare l'impopolarità che trae sempre seco la proposta di nuovi balzelli. Ufficio poi che è fatto più difficile e più doloroso quando le proposte vengono combattute non solo con argomenti economici e finanziari, ma vengono combattute a nome dell'equità e giustizia, e quando contro esse sorgono oratori, per l'opinione dei quali io professo molta stima, e che io non posso dubitare che siano animati nè da ostilità politica, nè da fine particolare.

Tuttavia, o signori, io mi sento confortato e dall'appoggio che venne dato alle ministeriali proposizioni del

vostro ufficio centrale e da altri distinti oratori che ebbero il coraggio di alzare la loro voce a favore di queste proposte, e d'associarsi all'impopolarità che sopra gli autori di esse deve necessariamente ricadere.

Gli argomenti, come vi diceva, più gravi agli occhi miei, e che mi farebbero esitare maggiormente ove non vi trovassi valevole risposta, sono quelli che si fondano sui principii dell'equità e della giustizia.

Molti oratori hanno cercato di provare che la disposizione dell'articolo 3°, relativa alla non deduzione dei debiti, peccava contro questi sacri principii; principii che trovarono la loro solenne consacrazione nello Statuto, in quell'articolo in cui si dichiara che le imposte dovranno essere stabilite in proporzione dei mezzi dei contribuenti.

Però a questo grave obbietto veniva nella tornata di ieri, a parer mio, vittoriosamente risposto dal primo oratore che entrava nell'arringa.

Egli disse, ed ai suoi argomenti non fu risposto, che ove questo principio d'assoluta proporzionalità volesse essere applicato letteralmente, ed anche approssimativamente, converrebbe riformare da capo a fondo tutto il Codice fiscale, converrebbe riformare tutte le imposte, e sostituirvi l'imposta unica sul capitale, non già sulla rendita, poichè è stato più e più volte dimostrato, e lo fu specialmente in Inghilterra all'occasione del prolungamento della tassa sulla rendita, che non vi ha imposta meno proporzionale che quella sulla rendita; e quindi, che ove si volesse applicare il principio stato proclamato dagli onorevoli oppositori a questa legge, converrebbe riformare tutte le attuali imposte e sostituirvi l'imposta unica sul capitale, giacchè io sfido gli onorevoli miei oppositori a citare una sola imposta, sia diretta, sia indiretta, sia che colpisca gli oggetti di consumazione, sia che colpisca qualunque altro oggetto che sia strettamente proporzionale.

Diffatti, o signori, se voi considerate l'imposta diretta, quella che gravita sulla terra, non si può dire proporzionata, giacchè nello stato attuale delle cose i pesi sono ripartiti nel modo il più ineguale. Vi è tal fondo che paga il 10, il 15 per cento del reddito che esso produce; vi è tal altro che non paga che il 2 od il 3.

Non è egualmente proporzionale la tassa sui fabbricati, giacchè, o signori, voi sapete che, quando vi è una tassa speciale sopra una data proprietà come i fabbricati, la tassa non viene sopportata in definitiva dal proprietario della casa.

I capitali impiegati nella casa dovendo dare un prodotto uguale ai capitali altrimenti impiegati, se quella tassa speciale dovesse essere intieramente sopportata dal proprietario della casa, non s'impiegherebbero più capitali in nuove costruzioni, ed il bisogno di nuove case facendosi sentire, di necessità i fitti aumenterebbero, e la tassa, che voi avete creduto di stabilire a carico del proprietario di case ricadrebbe sugli inquilini, e credo che i fatti hanno provato la verità di questo teorema economico.

In quanto alle tasse di consumazione non vi è tassa meno proporzionale di esse, giacchè se la tassa colpisce gli oggetti di prima necessità, le classi più numerose pagano, in proporzione dei loro averi, assai più delle classi le più agiate; e se la tassa di consumazione colpisce oggetti di lusso cade intieramente sulla classe agiata.

Queste brevi osservazioni vi dimostrano che, se voi volete misurare la bontà di una legge col solo principio della proporzionalità, dovete condannare intieramente tutto il nostro sistema fiscale.

Con ciò io non voglio dire che non si debba avere in mira il grande principio dallo Statuto proclamato, ma si deve considerare, relativamente all'applicazione di questo principio, non questa o quell'altra tassa, bensì il complesso delle tasse, e si deve far sì che nel loro complesso vengano a colpire il meno possibile tutte le varie classi dei cittadini; ma se volete poi tener conto dei casi speciali d'applicazione di queste tasse, non ve ne sarà una sola, la quale non vi conduca a quegli assurdi che vennero da taluni indicati rispetto alla tassa che oggi ci occupa.

Non avendo, come vi disse pure l'onorevole oratore a cui alludo, potuto adottare la sola tassa che sia conforme al sistema della proporzionalità, la tassa unica, perchè nell'applicazione presenterà difficoltà insormontabili, la società è stata condotta ad adottare una molteplicità di tasse, le quali sono stabilite e sopra certa fonti di ricchezza e sopra alcune consumazioni, e finalmente sopra alcuni atti che non possono compiersi se non in virtù dell'intervento della società, se non in quanto che la società li sanziona e loro dà forza legale.

Fra questi atti, o signori, quelli che furono considerati da tutti i legislatori e da tutti i funzionari come materia tassabile, come soggetti a tassa, si distinguono specialmente gli atti di trasmissione di proprietà, e ciò ben a ragione e per due motivi: 1° perchè quando si trasmette la proprietà, più facile è di accertare il valore della proprietà stessa, più facile di stabilire la base sulla quale la tassa deve applicarsi; in secondo luogo perchè la trasmissione della proprietà è un atto che non può compiersi senza l'intervento della società, senza che la società gli dia un suggello legale.

E poichè quest'atto abbisogna dell'intervento della società, egli è ben giusto, mi pare, che la società prelevi sulla proprietà che viene trasmessa; prelevi, dico, una somma necessaria per sopperire ai bisogni della società stessa.

Il che se è vero per la trasmissione fra i vivi, lo credo tanto più fondato per la trasmissione a causa di decesso; giacchè, o signori, se noi possiamo capire che la trasmissione di proprietà, almeno di proprietà libera, si possa operare fino ad un certo punto senza l'intervento della società, oppure che l'intervento della società sia meno necessario per questa trasmissione, evidentemente la trasmissione a causa di decesso non si può fare, nè potrebbe aver luogo se la società non intervenisse per proclamare il diritto dell'erede, per farlo valere, per dargli una sanzione legale.

Credo quindi, o signori, che quel diritto che s'impone a ragione sulla trasmissione della proprietà a causa di decesso, sia il diritto il più legittimo che si possa immaginare.

Se ciò è vero, o signori, mi pare che cadano tutte le obiezioni che contro il principio dell'articolo terzo si sono fatte, giacchè una proprietà, sia o non sia gravata di debiti, non si trasmette meno intieramente dal defunto all'erede.

Quindi mi pare con queste brevi parole, che non sono fuorchè un riassunto degli argomenti stati maestrevolmente addotti nella scorsa seduta, di avere purgato la disposizione della legge da quei rimproveri d'ingiustizia che le vennero fatti.

Ma non fu soltanto dal punto legale che la disposizione dell'articolo terzo venne combattuta; lo fu altresì dal lato economico e dal lato politico.

L'onorevole senatore Di Castagneto nella tornata di ieri diceva che quella disposizione era contraria ai savii principii di economia politica, che era in opposizione diretta alle massime che il ministro delle finanze aveva in altro recinto proclamato, come quelle che governar dovevano un buon sistema d'imposte.

Egli diceva che l'imposta sulle successioni colla non deduzione dei debiti era un ostacolo allo sviluppo economico, poneva una difficoltà al progresso della ricchezza.

Io credo che in ciò l'onorevole senatore vada assolutamente errato.

L'imposta sulle successioni, come tutte le imposte, trae con sè degli inconvenienti, che per alcuni sono gravi: l'imposta sulle successioni ha per effetto di scemare la facoltà di trasmettere le sostanze dei cittadini; egli è evidente che il fisco venendo a prendere una parte delle sostanze che il defunto lega ai suoi eredi, scema questa facoltà di trasmissione.

Questo, o signori, è un inconveniente economico assai grave, giacchè uno dei moventi che più spingono gli individui nella società ad aumentare le proprie sostanze, a creare capitali, è evidentemente la facoltà di poter disporre di questi capitali, di queste sostanze in favore dei loro eredi, dei loro figli, dei loro congiunti; quindi una tassa che diminuisce questa facoltà tende a menomare lo stimolo che spinge gli uomini nella società civilizzata a migliorare la propria condizione, col creare, come dissi, nuovi capitali, contribuendo così al progresso sociale.

Questo, o signori, è il maggior rimprovero che si possa fare alla tassa sulle successioni, ed è talmente fondato che, ove si volesse spingere troppo oltre la tassa stessa, si produrrebbero funestissimi effetti economici.

Questo è il motivo, per il quale è una necessità non solo di giustizia, ma economica, di mantenere la tassa di successione in limite strettissimo.

Questo è il motivo, per il quale mi crederò in obbligo di respingere qualunque emendamento, il quale avesse per effetto di sostituire alla non deduzione dei debiti un aumento della tassa del diritto di successione; giacchè, ve lo ripeto, se voi aumentate, se rendete un po' più grave la tassa sulle successioni, voi diminuite, scemate di molto quello stimolo che spinge gli uomini ad accrescere le loro sostanze, i loro capitali sociali, solo mezzo di progresso civile.

Ma, o signori, questa disposizione ha un effetto assolutamente contrario a quello che indicava.

Voi, con colpire l'eredità senza deduzione di debiti, mettete in una condizione peggiore, se volete, quello che ha dei debiti di quello che non ne ha, sotto il rapporto fiscale; quindi date una specie di premio a coloro che estinguono i debiti.

Voi con questa disposizione aumentate i motivi che devono già animare i cittadini ad accrescere le loro sostanze, ed il miglior mezzo di accrescere una sostanza, o signori, è quello di pagare i debiti che sopra di essa gravitano; quindi, dico, questa disposizione è eminentemente economica.

Capisco che si possa combattere dal lato legale, dal lato politico; ma dal lato economico, lo ripeto, non vi è disposizione fiscale che sia più conforme ai savii principii di pubblica economia.

Ma, si dice, sarà vero che con questa disposizione ecciterete alcuni individui a pagare i proprii debiti, ma impedirete di fare molti debiti, i quali sarebbero stati contratti

in vista di speculazioni industriali e commerciali, in vista di miglioramenti agricoli, ed in vista di quello sviluppo commerciale che voi voleste imprimere alla nazione.

Mi si permetta di dire che questo argomento ha un'apparenza speciosa; ma quando si viene ad analizzare, cade assolutamente.

Signori, esaminiamo quali siano i moventi di colui che contrae un debito per una vista di speculazione o commerciale od industriale, od anche se si voglia agricola; chi fa un debito con questo scopo, evidentemente ha la speranza di ritrarre dal capitale che toglie a mutuo un interesse molto più rilevante di quello che egli corrisponde al suo creditore.

Se egli prende a mutuo al 5 per cento crederà, o comprando azioni di strade ferrate, o facendo una speculazione commerciale od industriale, o se si vuole innalzando una casa, ricavare il 7 od 8 per cento; ebbene, o signori, credete voi che sarà trattenuto dal fare questa speculazione, dalla quale spera un utile annuo del 2 o del 3 per cento, e forse maggiore, dal timore che i suoi eredi, in un'epoca indeterminata, che probabilmente considera lontana, giacchè tutti si fanno più o meno illusione sull'epoca, alla quale i loro eredi dovranno scontare la tassa di successione; credete voi che sarà in ciò trattenuto dall'idea che l'erede avrà da pagare, se è l'erede legittimo, il figlio diretto, l'1 per cento su questo capitale che toglie a mutuo?

Non vediamo noi ogni giorno coloro che fanno speculazioni sottostare a sacrifici ben maggiori dell'1 per cento per procurarsi capitali? L'1 per cento in una speculazione economica è poco più che una gran sensaria, una commissione di banca un poco larga, e quindi non sarà mai questa che verrà a trattenere un individuo dal tentare una speculazione commerciale od industriale.

Ed invero, o signori, quando vediamo persone speculare sopra azioni commerciali, le quali sono sottoposte ad ogni notizia che ci porta il telegrafo, ad aumento o ribasso del 10 per cento, mai non vorrete credere che queste saranno trattenute dall'idea che fra 10, 20 anni l'erede loro avrà da pagare l'1 per cento sopra questo valore.

In verità, o signori, permettete che io non divida questi timori manifestati dall'onorevole senatore Di Castagneto.

Ma soggiungeva, se male non mi appongo, l'onorevole oratore: ciò che sarà vero per speculazioni commerciali od industriali, le quali possono dar larghi benefici, non è vero per l'industria agricola, la quale richiede molti capitali lungamente impiegati e con perseveranza sorvegliati; se per questa voi imponete i debitori, renderete ancora più difficile che i capitali si rivolgano in miglioramenti agricoli, e con questa disposizione distruggerete quello che con un'altra legge vorreste ottenere, la legge cioè del credito agrario, la facilitazione di procurare dei capitali agli agricoltori.

Prima di ogni cosa debbo dire lo scopo che si propone il credito agrario: non è tanto per procurare agli agricoltori il mezzo di fare nuovi debiti, quanto di procurare mezzi facili di pagare i debiti già esistenti; tutto il segreto del credito agrario è di sostituire alla sdebitazione ad epoche fisse per somme ingenti la sdebitazione progressiva e continua per una lunga serie d'anni.

Comunque sia, io considererò il credito agrario solo dal lato della facilità di fare nuovi debiti.

Ora, cosa facciamo col credito agrario? Diamo il mezzo al proprietario di contrattare un prestito, il quale verrà

rimborsato mediante un'annualità da durare per un certo numero di anni, da raggiuagliarsi a ragione della somma che il mutuatario vuole consacrare alla sdebitazione. Se il mutuatario non vuole consacrare oltre l'1 per cento, l'epoca, durante la quale dovrà pagare l'annualità, sarà di 44 o 45 anni.

Ebbene, o signori, cosa arriverà se voi adottate questa disposizione? L'erede del mutuatario dovrà pagare l'1 per cento sulla parte di cui il suo autore non sarà ancora stato liberato (parlando del suo padre, perchè è sempre l'eredità sulla quale gli argomenti sono più vevoli).

Ebbene, dovendo pagare l'1 per cento, cosa accadrà? Che invece di liberarsi in 44 anni, si libererà in 45; ed io credo veramente che questo non sarà un così grave incaglio da poter impedire lo stabilimento del credito agrario, e da poter menomare notevolmente i benefici che dal credito agrario si possono ottenere.

Veniamo anche ai fatti pratici.

Si è detto: voi impedirete le speculazioni che consistono nell'acquisto di vasti fondi per rivenderli, o nell'acquisto di fondi da diligenti agricoltori, i quali sperano e colla loro industria, e colla loro economia, dopo di averne pagata una parte in rogito, di saldare il rimanente in un certo periodo di tempo; voi, impedendo questi contratti, non solo farete male all'agricoltura impedendo i beni di passare da mani impotenti in mani intelligenti, ma priverete il fisco del beneficio che avrebbe da tutti questi atti.

Veramente quest'argomento sarebbe gravissimo se avesse un valore; ma veniamo ai fatti.

Supponiamo un agricoltore abile che acquisti un tenimento di 500 mila lire e non abbia che 200 mila lire da pagare in rogito; rimarrà con 300 mila lire di debito.

Qual è il pericolo a cui si espone in forza delle disposizioni di questa legge quest'agricoltore intelligente? Il pericolo si è che all'epoca della sua morte, dato che non abbia ancora scemato il suo debito, imporrà al suo erede, al suo figlio un sacrificio di 3 mila lire.

Ora, io vi domando, credete voi che un agricoltore intelligente si trattenga dal fare un contratto ch'egli crede utile, un contratto di 500 mila lire, per la considerazione che il suo erede potrà essere gravato di una somma di 3 mila lire? Ma no certamente. Un contratto di 500 mila lire è buono o cattivo a 503 mila come a 497 mila lire.

Quindi, o signori, io non posso menare per buona nemmeno questa obbiezione rispetto alle speculazioni agrarie. Fu detto ancora che questa disposizione, e ciò se male non m'appongo, venne detto dall'onorevole senatore Cataldi, che questa disposizione sarebbe riuscita funesta al commercio e specialmente al commercio della città di Genova; disse, prima d'ogni cosa, che renderebbe difficili, anzi impossibili i depositi, giacchè nessuno vorrebbe ricevere in deposito nel timore d'imporre ai proprii eredi un peso pel quale non si avrebbe corrispettivo.

Io qui credo che l'onorevole senatore sia in un errore. Io non credo che la disposizione dell'articolo 3° si possa mai estendere fino a far pagare la tassa sopra i depositi. Un deposito non è proprietà di colui presso il quale il deposito fu fatto; e quindi, quando in un'eredità vi saranno depositi, questi non faranno parte dell'eredità e perciò l'obbiezione dell'onorevole senatore Cataldi cade assolutamente in falso.

Quindi seguiva l'onorevole senatore accennando come quella disposizione sarebbe fatale ai direttori delle società in accomandita e delle società anonime. Io, in verità, non

capisco come questa disposizione abbia che fare coi direttori delle società anonime e coi membri delle società di assicurazione. Evidentemente il direttore di una società anonima non ha alcun diritto di proprietà sull'attivo della società istessa. L'attivo della società è assolutamente indipendente dalla fortuna del suo direttore. Ma, o signori, questo non è solo vero per le società anonime, ma è vero per le società di accomandita, è vero per le società in nome collettivo.

L'articolo 3° che sancisce la non deduzione dei debiti non si può applicare ai socii di una impresa commerciale. L'eredità di un membro di una società commerciale si compone di quella parte che gli spetta sull'attivo della società commerciale, che risulta dal suo bilancio (non dall'attivo generale della società medesima). L'attivo dell'eredità di questo membro si comporrà quindi dei suoi beni proprii, non che del risultato netto della parte che egli ha in società. Così venne sempre applicata la legge in Francia dove la disposizione che noi vi proponiamo è in vigore fin dall'anno VII.

Diffatti, io vedo qui nel dizionario dell'*Enregistrement* (che è fatto dall'amministrazione per uso dei proprii agenti) all'articolo 797 la seguente massima:

« Il n'en est pas des valeurs dépendant d'une société comme de celles dépendant d'un succession, celles-ci doivent être déclarées sans distraction des charges, et les autres avec la distraction des charges sociales. Le fonds social pendant la durée de la société appartient exclusivement à la collection des associés qui forme un être moral, lequel est créancier ou débiteur, soit envers les tiers, soit même envers chaque associé; et chacun de ceux-ci n'a et ne peut avoir sur ce fonds social qu'un droit éventuel et subordonné aux résultats de la liquidation et du partage de la société. Le fonds social étant destiné à subir toutes les chances des opérations de la société, il s'ensuit que le droit qu'y a chacun des associés ne peut être considéré sans égard à ces chances et sans la déduction des dettes dont elles ont pu grever la société, que ce droit ne peut être par conséquent définitivement apprécié et déterminé que par le résultat de la liquidation et du partage. » (Cour de cass. 3 mars 1829; I. g. 1293, § 6.)

Questa massima che fu riconosciuta in Francia più volte e sancita dalla Corte di cassazione, da 30 anni non è mai stata contestata, e sarà introdotta da noi sicuramente senza alcuna difficoltà. E diffatti non può essere altrimenti; con ciò vede l'onorevole senatore che il commercio non può essere incagliato da questa disposizione, giacchè non si tratta solo di società commerciale fra estranei, ma si tratta di qualunque società commerciale, e così quando una ditta correrà sotto il nome di Tizio e figli costituisce una società commerciale come fosse Patrizio ed un estraneo; l'eredità di Tizio, quand'anche fosse devoluta ai figli per la parte che era in commercio, sarà calcolata sul risultato netto del bilancio della casa commerciale.

Io credo che questo basti a rassicurare pienamente quelli che temevano che l'attuale disposizione potesse portare al commercio gravi incagli. In verità io credo che la ripugnanza che eccita questa disposizione nasce in gran parte da un sentimento che ha dominato molto tempo la legislazione, ed è da un sentimento di soverchia tenerezza per i debitori.

Vediamo infatti nella legislazione i legislatori de' tempi di mezzo ed anche i legislatori più moderni essere costantemente preoccupati della sorte dei debitori, ed immaginare

leggi per impedire le persone di rovinarsi con debiti per assicurare i patrimoni nelle famiglie. Quantunque fossero ottime queste intenzioni, hanno fallito alla prova, e noi vediamo che dopo che i legislatori moderni hanno riformato questa parte di codici, hanno reso più facile l'accertamento e il riscuotimento dei crediti e meno tutelato i debitori, noi vediamo che le cose sono andate molto meglio nell'interesse stesso delle persone, che i codici antichi volevano tutelare. Infatti, o signori, è cosa notoria come ne' secoli scorsi il numero delle persone che scialacquavano le loro sostanze fosse molto più grande di quello che non lo sia nel secolo attuale.

Vediamo che, a malgrado di tutte queste cantele dell'antica legislazione, il numero delle famiglie che si sono rovinate supera di gran lunga quello di coloro che si rovinano in ora da noi.

Quell'eccessiva tenerezza pei debitori influiva in modo sfavorevole all'opinione pubblica, faceva considerare come cosa non biasimevole il far debiti, e lo scialacquare il proprio patrimonio. Noi vediamo nella letteratura del secolo scorso, che il debitore era rappresentato come persona interessante, ed il creditore come qualche cosa di burbero e di tiranno.

Grazie al cielo, questo è cambiato, e il numero di coloro che si rovinano ha diminuito di molto; ha diminuito in Francia, ha diminuito in Germania, ha diminuito da noi. Io credo, in verità, che da 30 anni in Torino non si conta esempio di una gran rovina di un patrimonio cospicuo stato scialacquato, mentre io credo che, senza risalire tropp'oltre, ma risalendo solo ai giorni della giovinezza dell'illustre maresciallo, io credo che si potrebbero calcolare molti de' grandi patrimoni di questa capitale stati interamente scialacquati. Ebbene, o signori, la modificazione che si vorrebbe introdurre in favore dei debiti è ancora un rimasuglio di queste tendenze del medio evo, di questa singolare tenerezza per i debitori; io credo che invece, adottando il sistema della legge, colpendo della tassa, non facendo un favore a chi ha dei debiti, noi rendiamo al debitore stesso un grandissimo beneficio.

Noi senza commettere ingiustizie a danno del debitore, noi con questa disposizione lo stimoliamo a liberarsi il più presto che egli può, noi dichiariamo che il debito non è un titolo al favore del legislatore.

Io credo di aver purgato la legge dai rimproveri economici; non mi rimane a dire che poche parole rispetto alle considerazioni politiche state messe in campo, con molta sobrietà, devo dirlo, dagli onorevoli oratori che hanno combattuto l'articolo 3°. Si è detto che la disposizione relativa ai debiti era sommamente impopolare, che essa aveva eccitato un'opposizione straordinaria nelle popolazioni, che aveva sollevato, si è perfino detto (parola poco parlamentare) l'indignazione del pubblico.

Io, o signori, non vi dirò che questa disposizione sia popolare.

Non nego che debba riuscire poco gradevole ai contribuenti; ma Dio buono! qual è la tassa che è gradita e quella contro la quale non si sia parlato, scritto, declamato?

Ma non credo che questa tassa vesta quei caratteri che possano veramente suscitare il malcontento, che possa far nascere delle serie opposizioni. Questa tassa, o signori, non colpisce in tempo dato che un piccolo numero di individui, li colpisce in un momento in cui sono in condizione di poterla pagare, loro accorda per soddisfarla un lungo pe-

iodo di tempo, epperò, o signori, non è quella che possa veramente suscitare malcontento popolare.

È difatti, o signori, se si è gridato molto contro questa disposizione della legge, ciò non mi meraviglia.

Le tasse, sotto tutti i sistemi politici possibili, sono somamente impopolari e poco gradite, in un sistema libero uno di più un ottimo argomento per i partiti opposenti al governo per combatterlo, per cercare a distruggere la sua influenza ed accrescere le sue difficoltà.

Non ci è nulla da stupire che i partiti contrari al Ministero, al Governo, si siano fatta un'arma della legge sulle successioni; e siccome per rendere un'opposizione efficace bisogna concentrarla sopra un punto solo, i partiti hanno concentrato la loro opposizione sovra questo articolo. È una manovra, è una strategia politica che trovo abile, ed alla quale non ho nulla a ridire.

Ma poi che questa legge abbia prodotto tutta questa agitazione, quest'irritazione, quest'opposizione, io nol posso vedere.

Io non vedo i segni esterni di questo gran malcontento, di questa indignazione. Che questa legge abbia dato luogo a molti articoli di giornale, a delle declamazioni nei caffè della capitale e delle città di provincia, questo lo credo; ma che la massa delle popolazioni, che il paese si sia agitato, si sia commosso all'idea di questa tassa, io non lo vedo.

E infatti sono già due mesi, credo, che si discute, eppure il paese, la gran maggioranza dei cittadini, è rimasta tranquilla. Vennero i cittadini eccitati a far petizioni, a firmare indirizzi al Re, al Governo, al Senato; voi ricorderete che in giornale di questa capitale aprì una sottoscrizione nei proprii uffizi; eppure io credo che nessun indirizzo sia giunto nè al Re, nè al Governo, nè al Senato, e credo che l'uffizio indicato in quel giornale sia stato deserto di penitenti, come credo che lo sia qualche volta di clienti.

Ma, o signori, mi si potrà opporre che l'esperienza della nuova tassa non avendo ancora fatto sentire i suoi funesti effetti, non ha ancora potuto suscitare questa commozione popolare, questa indignazione, ma che alla prova si verranno i funesti effetti; ma in allora invocherò l'esempio del paese dove questa tassa esiste e funziona da quasi ottant'anni.

Nella Francia noi vediamo questa legge applicata in tutto questo periodo di tempo senza mai avere dato luogo a serie difficoltà, a vivi reclami; noi abbiamo visto in Francia quasi tutte le tasse attaccate con molta vivacità ora da un partito, ora dall'altro; noi abbiamo visto nei governi che si sono succeduti a vicenda, ora un Governo per dare soddisfazione ad un partito modificare una tassa, ora un altro Governo per dare soddisfazione ad un altro partito modificarne un'altra, ed abbiamo visto rimanere senza modificazione alcuna quasi intangibile questa tassa in successione senza deduzione dei debiti.

Mi pare che questo esempio sia bastevole per assicurare pienamente gli onorevoli senatori che credono che da questa imposta possano nascere serie complicazioni politiche.

Io, o signori, non progredirò più oltre nella difesa dell'articolo impugnato, terminerò il mio dire con un'ultima considerazione.

Ad onta degli argomenti che furono adottati in favore dell'articolo terzo, ad onta delle ragioni colle quali furono dibattute le accuse che contro di esso furono mosse, io apisco come sopra una questione così grave, così ardua gli animi possano rimanere dubbiosi, come si possa avere

qualche scrupolo nell'adottare una disposizione di giustizia della quale non si è pienamente convinti; onde io, o signori, se il paese versasse in condizioni ordinarie, io capirei che una gran parte di voi esitasse a sancire questo articolo e volesse che si sperimentassero altri mezzi fiscali prima di divenire a questa cotanto ventilata; ma pur troppo, o signori, noi non ci troviamo rispetto alle finanze in condizioni normali, voi sapete, o signori, che noi siamo in una condizione affatto eccezionale, non vale nascondercelo; la questione finanziaria è la questione per noi suprema, è la questione di maggior momento.

Alcuni giorni fa ve lo ricordava l'autorevole voce dell'onorevole maresciallo; ed io non ho difficoltà in questo punto ad assentire con lui nel dire essere la questione finanziaria la questione per noi suprema.

Infatti, o signori, noi possiamo dire, credo, senza farci illusione, di avere in breve periodo di tempo vinte le maggiori difficoltà politiche che si opponevano allo stabilimento del nostro reggimento costituzionale.

Noi possiamo con una certa soddisfazione, e con un legittimo orgoglio ricordare come in pochi anni, grazie alla singolare lealtà del Principe, grazie al senno ed al patriottismo dei grandi poteri dello Stato, ed alle virtù cittadine del popolo, noi abbiamo impiantato su solide basi un edificio, che costò ad altre nazioni molti secoli di lotta e di sangue per edificarlo.

Ma al quadro che il nostro paese presenta ai forestieri vi è tuttora una macchia, una grave macchia, e questa è la condizione delle nostre finanze.

Finchè questa macchia rimarrà, finchè noi non avremo stabilito l'equilibrio ne' nostri bilanci, finchè non avremo posto al riparo da qualunque pericolo le nostre finanze, lo Stato nostro non sarà considerato come assolutamente sicuro; e rimarranno tuttavia dubbi nell'animo dei nostri migliori amici, e le speranze de' nostri nemici od avversari non saranno affatto perdute.

Quindi, o signori, è per noi un dovere, un assoluto dovere di rimediare a questo sconcio, e di ristabilire il più presto possibile l'equilibrio delle nostre finanze.

Noi lo dobbiamo per considerazioni economiche, lo dobbiamo ancora per considerazioni politiche.

Io credo quindi, o signori, che posti nell'alternativa o di adottare una legge, sulla bontà della quale si ha alcun dubbio, nel votare disposizioni che potrebbero suscitare alcuni scrupoli, o nell'alternativa di rimandare ad epoca indefinita il ristabilimento dell'equilibrio finanziario, di mantenere ancora per anni lo Stato in quella condizione pericolosa, io non dubito che, seguendo l'esempio di alcuni distinti oratori che facevan parte della minoranza dell'ufficio centrale, voi sacrifierete questi dubbi e questi scrupoli alla grande considerazione dell'amor della patria.

Così facendo, o signori, voi darete una nuova e luminosa prova del vostro patriottismo e di quel senno che furono sempre maestri e guida in tutte le vostre deliberazioni.

DE FORNAI. L'indizio il più grave, la prova del vizio di una disposizione è quella di vedere come i migliori spiriti che vogliono propugnarla sono costretti o a divagare, od a torturare il loro ingegno per trovare argomenti e spostare in certa maniera la questione.

Io cercherò di ritornare la questione in tutta la sua semplicità, sul suo vero terreno. Il suo terreno è la giustizia e la costituzionalità.

La giustizia vuole che le imposte siano ripartite egualmente; ed è questo il principio che lo Statuto ha voluto

stabilire e consolidare, e che noi abbiamo giurato di conservare.

Le successioni sono materia d'imposta, non vi è dubbio, ma tutto sta che queste imposte siano egualmente, equamente ripartite.

Ora io domando se è bene ripartita quest'imposta, qual è stabilita nell'articolo 3°, mentre alcuni degl'imposti pagheranno sopra l'intero asse, ma intero godendolo perchè non gravato da debiti; altri sopra l'intero pure, ma non godendone se non parte menoma per avventura, perchè mutilata dai debiti; altri più compiutamente privilegiati saranno tenuti a pagare sopra il passivo che tutta annienta la successione.

Io credo che maggior ineguaglianza di questa non si possa immaginare, e appena alcun esempio incontrarne, e non senza sorpresa come un fenomeno, in altre legislazioni. In verità non ardirei, se la cosa non fosse così evidente, paragonare quest'imposta a quella che vado a narrare, e che ho narrata altra volta al Senato in non dissimile occasione, e non senza qualche successo; è la storia di un antico castellano, credo del medio evo, che mi è assicurato esser vera, il quale possedeva nel suo castello un macello. Il macello era poco frequentato dai suoi felicissimi sudditi, e poco gli produceva per le occorrenze sue.

Egli pose sopra quelli che andavano a macello a comperar carne un balzello. Ma si accorse che, invece d'accreocere, il prodotto era diminuito. Che fece? Pose un balzello sopra quelli che non mangiavano carne e non producevano quindi profitto.

Ebbene qui si tratta non meno, e qui pure per le occorrenze dell'erario, di far pagare l'imposta a quelli che hanno l'utile, ed in mancanza d'utile si fa nondimeno pagare sul piede stesso come se lo avessero.

Dove è la proporzionalità, la eguaglianza che vuole la giustizia e che ha voluto assicurare lo Statuto?

Io non posso assolutamente aderire ad un'imposta che abbia un tale carattere, che porti a tali conseguenze.

E non basta lo allegare che, considerata in generale, e coordinatamente ad altre imposte, questa delle successioni riesca conestata, alludendosi alle altre due imposte che vi sono associate nella proposta della legge, associazione che appunto per questo nel mio breve discorso di ieri io mi permisi di dichiarare, e credo avere dimostrata inopportuna, essendo le altre cadenti sopra altra materia impropria e regolata da altri principii.

Io credo adunque che bisogna rigettare questo articolo come quello che contiene apertamente un'ingiustizia, e che è violazione manifesta dello Statuto, che ci è sacro, e abbiamo giurato tale.

Signori, se fossimo davanti ad un tribunale che dovesse giudicare, io ricorrerei alla massima *non bis in idem*.

Questa medesima proposta era stata fatta mentre io era al Consiglio di Stato, ed era sostenuta da un commissario del Ministero delle finanze. Fu agitata la questione: io stesso dissi presso a poco le ragioni che ho dette adesso; e il commissario stesso del Ministero non esitò a riconoscere la giustizia del mio richiamo e aderire alla conclusione che la deduzione dei debiti era una necessità, era un dovere. E fu in questo modo che la decisione del Consiglio di Stato consultiva fu determinata; e fu conformemente che la legge fu poi adottata dal Parlamento, la quale promulgata è tuttora vigente con la clausola della deduzione dei debiti, quanto alle successioni.

Ed ora, cambiata opinione, si viene a voler distruggere

quello che serie discussioni e solenni votazioni avevano riconosciuto e stabilito?

Io credo che questo antecedente debba avere qualche peso a far respingere un sì inopinato e sinistro cangiamento.

Si è detto da altri oratori, che questa misura è impopolare; ed è pur troppo vero. Tuttavia prendo occasione di dichiarare essermi ineresciuto di avere nell'improvvisazione a cui fui ridotto ieri, per la circostanza di non aver potuto essere preparato alla discussione, e specialmente per non avere ricevuto la relazione dell'ufficio centrale che soltanto al momento d'entrare nell'aula del Senato, d'aver, dico, pronunziata la parola *indegnazione*: io avrei voluto poterla rievocare questa parola, comunque verità fosse l'averla anche udita (*Ilarità*) nè ora avrei voluto avere a ricordarla, se l'onorevolissimo signor ministro con sua allusione non mi impegnava a farne scusa.

Io non insisterò maggiormente sopra questi argomenti, che mi sembrano così semplici e palpabili da essere irresistibili; e finirò associandomi alla proposizione, che è la più naturale nella situazione di questa discussione, fatta dall'onorevole mio amico e concittadino il senatore Cataldi, consistente in che sia ristretta la clausola della non deduzione dei debiti alle sole due imposte che sonosi cumulate in questo progetto, a quella sulle successioni (la quale bensì io avrei preferito, come ieri lo dichiarai, fosse del tutto distinta da quelle, perchè fondata sopra tutt'altre basi), e che sia dichiarata la deduzione dei debiti nella imposta delle successioni.

Solo a patto tale del suddetto emendamento io credo potere coscienzaosamente votare la legge che discutiamo.

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Della Torre l'aveva già domandata prima.

NELLA TORRE. Tout ce qu'il y a d'intéressant à dire au sujet de cette loi a déjà été dit par les orateurs qui ont pris la parole; aussi je serai sobre de réflexions. Il y a un fait qui me paraît dominer la question, ce fait a été rappelé par un de nos honorables collègues, l'honorable sénateur De Castagneto; il nous a fait remarquer, et d'autres l'ont répété, que le Statut dit que les taxes seront imposées proportionnellement aux avoirs de chaque citoyen; donc la taxe doit porter sur l'actif, sur la propriété; mais la dette n'est rien de tout cela: au contraire, elle détruit, elle annule la propriété.

Supposons que je possède cent mille francs de capital; il est évident que si sur ces cent mille francs j'en doit cinquante mille, il ne m'en reste que cinquante mille, la moitié de cent mille francs a été annulée par la dette, et si je contracte une nouvelle dette de la même importance, il ne me reste plus rien. Donc la dette est une diminution, une extinction de la propriété, comme vous voudrez, diminution d'abord, extinction ensuite: la dette est le contraire d'une valeur; comment donc peut-on avoir la pensée de l'imposer en présence des dispositions claires et précises du Statut qui dit que chacun sera imposé proportionnellement à son avoir? Avoir, valeur, propriété, c'est le même sens.

Voilà le motif pour lequel ce projet de loi produit, je ne dirais pas le mot qui a été, et qui n'aurait peut-être pas dû être prononcé, mais produit une grande émotion dans le pays.

On nous fait observer qu'une loi semblable existe en France; mais, messieurs, il y a en France beaucoup de lois qui ont été faites dans des circonstances particulières, et qui durent par la raison qu'elles existent.

Les lois fiscales ne s'abrogent pas facilement; le Gouvernement français est un de ceux qui dépensent beaucoup, il a besoin de revenus considérables, les populations sont habituées à cette loi, et on a continué à la faire exécuter.

Mais ce n'est certainement pas une raison pour nous faire adopter cette loi qui est injuste, qui est en opposition directe avec les prescriptions du Statut, qui est en désaccord avec les notions du bon sens de chacun; car il est impossible de comprendre comment une dette peut être considérée comme une valeur, comme une propriété. Cette loi est contraire à la justice et à l'équité.

On a dit que dans les impositions générales on ne s'occupe pas de la question de savoir si celui qui paie l'impôt est ou non chargé de dettes, mais que l'on impose tout ce qui se trouve inscrit dans la colonne du contribuable.

On trouve tel ou tel objet dans ma colonne, je dois payer pour tout ce qui y est porté; c'est juste; mais comme tant que je suis en vie, il est en mon pouvoir de céder à mon créancier une portion de mes biens jusqu'à concurrence du montant de la dette, si toutefois j'y trouve un avantage; comme je puis, si je l'aime mieux, vendre cette portion de ma propriété et rembourser ensuite mon créancier, il s'ensuit que puisque je conserve ma colonne intacte, c'est que je crois qu'il est avantageux pour moi de laisser les choses dans cet état, peut-être que je compte sur une rentrée de fonds considérable qui me permettra de désintéresser mon créancier, ou sur événement heureux.

Cela est fait avec mon consentement; si je veux que les choses soient d'une autre manière elles changeront; car il dépend de moi après que j'aurai aliéné la portion de territoire nécessaire pour payer ma dette de faire porter cette portion de terrain aliéné sur la colonne du nouveau propriétaire; et c'est ce qui se fait habituellement dans pareil cas; ainsi on voit le patrimoine restant dans ma colonne, et on n'y voit plus la portion avec laquelle j'ai acquitté ma dette.

Mais quand une personne vient à mourir, vous voyez la dette qui est une diminution proportionnelle de l'héritage. Si la dette atteint un chiffre égal à la moitié de la valeur du patrimoine, la moitié du patrimoine est perdue; si elle est de trois quarts, les trois quarts sont perdus; si elle est égale au patrimoine, c'est le patrimoine entier qui est perdu. Or si tout est perdu, il est clair que l'héritier n'a pas de taxe à payer, par la raison que où il n'y a rien, dit le proverbe, le roi perd ses droits.

Je n'admet pas non plus la dernière proposition de M. le ministre des finances qui a envisagé la question sous le point de vue de la nécessité; je doute que nous nous trouvions placés dans cette nécessité; monsieur le ministre des finances veut que nous le suivions jusqu'ou il veut atteindre en fait d'impôts; mais s'il voulait bien faire un pas vers nous qui en avons tant fait dans son système, s'il voulait restreindre les dépenses, je crois, qu'en nous rapprochant, nous arriverions à cet équilibre des finances qui nous donnerait plus de crédit au dehors, car, tant que nous serons écrasés d'impôts comme nous le sommes, nous ne jouirons pas d'un grand crédit, ni d'une grande considération à l'étranger.

Chacun comprend que même en cas de nécessité nous n'aurions pas les moyens de faire face à des dépenses imprévues et extraordinaires. Il faut toujours qu'un État puisse faire plus qu'il ne fait: quand on arrive à l'extrême

limite, c'est fini, on ne peut plus rien espérer, il n'y a plus d'efforts possibles.

Puisqu'on a besoin d'argent, il ne fallait pas faire disparaître de la loi la taxe sur les patrimoines dont la valeur ne dépasse pas le chiffre de mille francs. Il n'y a aucune proportion entre les patrimoines au dessus de 1000 francs et les autres; il y en a seulement douze mille au dessus et huit cent et tant de mille au dessous.

Je crois, messieurs, qu'il faut rétablir la taxe sur les petits patrimoines de mille francs au plus, et abolir la taxe sur les dettes; vous y gagnerez et vous ferez une chose logique.

Nous n'avons que l'exemple de la France, mais, messieurs, parce que la France a commis une grande faute, devons-nous en commettre une semblable? J'ai la conviction que la taxe sur les petits héritages rapportera plus au trésor que la taxe sur les dettes.

M. le ministre des finances avoue que cette loi ne devra être mise en exécution qu'au commencement de l'année prochaine; eh bien, nous avons encore cinq ou six mois pour étudier cette question, et voir s'il ne serait pas plus avantageux de lui faire subir les modifications que je viens d'indiquer.

On criera contre la loi à chaque succession; des enfants ruinés seront contraints de payer des droits de succession; je sais bien que pour eux ces droits ne s'élèveront qu'au chiffre de 1 pour cent, mais enfin il faut le payer cet un pour cent, et quand on ne l'a pas à sa disposition ce n'est pas chose facile de le trouver.

Je crois n'avoir rien dit de nouveau; les orateurs qui ont parlé avant moi vous ont déjà entretenus de tous les inconvénients et de tous les dangers qui naîtront de cette loi.

Messieurs, je me résume.

Le Statut, la raison, les faits, la justice, le bon sens, proclament également que les dettes forment non pas une valeur, non pas un actif, non pas une propriété, mais un passif, et en conséquence, d'après notre Statut, elles ne doivent pas être imposées.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Cristiani.

CRISTIANI. Ieri sottoponendo al Senato alcune osservazioni, ho anche parlato della poca popolarità della legge; non fu per altro mio pensiero di presupporre che l'approvazione di questa legge potesse eccitare nel paese né contrasti, né gravi disturbi, che anzi credo di aver accennato in modo preciso che era persuasissimo che la legge avrebbe ricevuto la sua piena ed assoluta applicazione senza nessuna difficoltà, ed inoltre parlando della legge francese e cercando di spiegare i motivi per cui in Francia non s'era mai pensato a modificare quella legge, accennai le considerazioni per le quali quella legge aveva potuto passare nelle abitudini del paese, dal che si può argomentare che qualunque siano per essere le obiezioni che si possano fare alla legge all'epoca in cui si adotta, le medesime non toglierebbero che l'osservazione non riesca pacifica.

La rilevata poca popolarità non fu dunque una delle considerazioni per le quali io crederei che non si debba questa legge approvare. Nemmeno poi (mi permetto di osservarlo al signor ministro) oppugnando quella legge fui diretto da quella troppa tenerezza pei debitori, a cui egli crede di poter attribuire in gran parte la ripugnanza che si è manifestata contro la legge che si discute.

Io considero la posizione dei debitori non diversamente di quella dei creditori. Io credo che debbano essere trattati con la stessa bilancia, cioè a dire che si debba ad essi usare

la stessa giustizia. Non è dunque per quel motivo che io non mi sono potuto persuadere ad approvare la legge proposta: il solo e vero motivo per cui non ho creduto di doverla approvare è stato quello che fra le mutazioni di proprietà per atto tra vivi, e le mutazioni di proprietà in via successoria, mi è sembrato che esistesse una diversità di condizioni così assoluta, così sostanziale, che mi pareva indispensabile e giusto che il legislatore ne tenesse conto.

Di questa diversità avrei desiderato che si fosse fatto carico l'onorevole signor ministro, cercando di dimostrare che non esisteva. Ora relativamente a questo punto esso non ha fatto nessuna obbiezione e nessuna osservazione, dimodochè io credo dover insistere su questa assoluta diversità, la quale, per ridurre la cosa a minimi termini, mi pare potersi far consistere in sostanza in questo, che cioè nei contratti che seguono per atti fra vivi, importanti cessione di proprietà o a titolo di compra e vendita, o a titolo di donazione e con accollamento di debiti all'acquirente od al donatario, si trova sempre questo carattere, vale a dire, che il compratore od il donatore manifesta l'assoluta, la precisa volontà di far sua la cosa che il venditore od il donatore fanno passare in sua proprietà; al contrario nella mutazione in via successoria questo carattere il più delle volte non esiste e non è che presunto.

Quando il defunto lascia l'eredità al suo erede con debiti, può succedere che l'erede, se ha mezzi suoi proprii coi quali pagherà i debiti ereditati, ritenga per sè l'integralità della raccolta eredità, nel qual caso si opererà una vera mutazione a titolo oneroso come quella che segue nella donazione con accollamento di debiti, ed in questo caso, come l'accennava ieri, non avrei avuto nessuna difficoltà (per essere coerente al principio adottato per base di riscossione) che si esigesse sulle conservate sostanze il diritto di successione e quello d'insinuazione.

Ma, come succede il più delle volte, non si verifica questa presunzione ogni qual volta il successore non ha l'intenzione, e per mancanza di mezzi non ha la possibilità di far sua quella sostanza che gli ha tramandata il defunto, e pertanto è nell'obbligo di alienare una parte delle dette sostanze all'oggetto di pagare i debiti; il passaggio che si opera dal defunto nell'erede non è propriamente che fittizio, e piuttosto a titolo di deposito momentaneo, onde aver campo di procedere alle occorrenti alienazioni di una parte dell'attivo corrispondente ai debiti, onde soddisfarli.

Ora trattare quest'erede, il quale non è che depositario, nella massima parte dei casi, come se fosse vero acquirente, questa è cosa che mi pare contraria ai veri principii di giustizia. Bensì dalla base che avete adottata, quella che ogni traslazione di proprietà, sia o non sia gravata da debiti, debba scontare il diritto nell'integralità di essa, seguita che il diritto è dovuto tuttavolta che si è realmente operata una traslazione di proprietà.

Ma questa traslazione non operandosi che nel caso in cui l'erede fa sua la sostanza ereditaria, pagando del proprio i debiti, perciò quando non ha nè la volontà nè la possibilità di farla sua, perchè non può pagare i debiti con fondi proprii, e per soddisfarli si trova nella necessità di vendere le sostanze ereditarie, in simili casi è tanto meno giusto che egli debba pagare i diritti di successione, in quanto che li debiti ereditari gli cagioneranno altri pesi assai gravi, risultanti dall'obbligo di sottostare alla tassa d'insinuazione quando alienerà le sostanze ereditarie, come pure alla tassa di liberazione, quando otterrà la quitanza del debito pagato, e per ultimo dagli onerosi incumbenti

che possono talvolta essere necessari per l'appuramento dell'asse.

Tali sono state le vere considerazioni per le quali non ho potuto approvare il progetto. Vi fu chi si è meravigliato che, essendo stato procuratore generale ed avendo con tutta l'energia che era ne' miei doveri sostenuti i diritti fiscali, oggi mi sia indotto a propugnare un'opinione non consentanea ai principii che il fisco crede di dover promuovere. Ma siccome si tratta non di far eseguire, ma di fare la legge, non debbe far sorpresa che io mi sia accostato di preferenza a quella base che mi parve più giusta.

Per altro, siccome, al momento in cui siamo, l'adozione d'un emendamento, il quale esigerebbe almeno altre disposizioni, a mio credere necessario, perchè la legge non aprisse la via a conseguenze meno consentanee coi principii che si sono presi per base, e perchè si esprimessero a favore del fisco le opportune riserve di esigere i diritti nei casi in cui il successore realmente si appropriasse i beni dell'eredità integralmente, e siccome il coordinamento di queste disposizioni protrarrebbe necessariamente l'adozione della legge, io mi adatto di buon grado ad appoggiarla qual è; ma a ciò veramente mi persuado nella fiducia che la medesima, non in un'epoca lontana, ma in epoca prossima possa essere modificata.

Tuttochè succeda nella massima parte dei casi che una legge fiscale una volta fatta non si modifichi più, per altro mi lusingo che, rispetto a questa che discutiamo, potrà succedere diversamente, e che nel modo stesso che nel 1851 si è modificata la legge del 1821, e che in oggi si varia quella del 1851, una nuova e prossima modificazione potrà apportarsi a quella d'oggi; e tanto più nutro questa lusinga, in quanto che la legge che discutiamo ha eccitato nel Parlamento un vivo senso, se non di repulsione, ma, secondo l'espressione dell'onorevole maresciallo, un senso di dolorosa sorpresa, e tale da potersene argomentare che sia quasi universale, o almeno si possa dire molto generale il desiderio che sia col tempo modificata.

PRESIDENTE. Il senatore Cataldi ha la parola.

CATALDI. Debbo dare all'onorevole signor ministro delle finanze una spiegazione sulle parole *deposito fra negozianti* da me usate.

Non intendeva certamente di parlare di depositi propriamente detti, ma di somme talvolta rilevantissime lasciate a mani di un negoziante da terzi con o senza interessi, e con facoltà di riprenderle di conformità al convenuto. Se si trattasse di veri depositi, comprendo anch'io che non potrebbero certamente far parte della successione, e dovrebbero invece consegnarsi al deponente cui spettano.

Quanto poi agli schiarimenti dati dal predetto signor ministro in riguardo ai direttori delle diverse Società, lo ringrazio, poichè mi tolse ogni dubbio in proposito.

Non posso per altro a meno d'insistere sul mio emendamento per la deduzione dei debiti nelle tasse di successione essendo tale il mio convincimento.

COLLER. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al conte Coller.

COLLER. Mi è parso, o signori, e taluno fra di voi, onorevoli senatori, dividerà il mio pensiero, che chi fu procuratore imperiale sotto la dominazione francese, e che fece eseguire la legge di Francia, più dura di questa, che indi ebbe l'onore di esercitare le funzioni di procuratore generale del Re per lunghi anni, cioè 13 anni, e che crede non vi sia altro procuratore generale che abbia esercito per sì lungo tempo, debba manifestare la sua opinione sulla grave

questione che tanto occupa da ieri a questa parte la Camera dei senatori.

Io, signori, non discuterò più la questione sotto il punto delle teorie economiche, ampiamente svolte e con molta dottrina, nè li principii apparentemente contrari, ossia assiomi del diritto legale romano, che avete inteso; questi principii: *haeres succedit in universum ius*, tanto attivo che passivo, e l'altro principio: *haereditas non est nisi deducto aere alieno*.

Senza entrare in queste teorie ed in questi principii, io ritengo qual canone inconcusso che nelle imposizioni si debbano soltanto colpire gli averi. Capisco che quest'imposta non può essere esattamente proporzionale. Ma quando l'imposta colpisce tutti gli averi e rende nullo il patrimonio, ossia l'asse ereditario, mi pare che la giustizia dica che quest'imposta non debba essere attuata.

Tant'è vero, o signori, che nelle eredità si debbono dedurre i debiti che voi avete nell'articolo, se non erro, 528 del Codice civile, che quando si tratta di una eredità universale, nella quale il testatore ha lasciato la proprietà ad uno e l'usufrutto ad un altro, se si tratta del pagamento di un capitale debito, il proprietario obbliga l'usufruttuario a soffrire la vendita dello stabile per la concorrente del debito da soddisfarsi, e in conseguenza l'usufruttuario soffre la diminuzione dell'usufrutto. Ma trovate giusto, o signori, che in questo caso l'usufruttuario debba patire la diminuzione dell'usufrutto, e il fisco non debba soffrire la diminuzione dell'imposta?

Ma io, o signori, non entrerò in queste ulteriori discussioni, perchè il campo mi pare esaurito e nulla avrei ad aggiungere. Io dirò soltanto, che adottato pienamente l'osservazione fatta dal signor senatore Cristiani, con cui ha dimostrato la diversità che passa fra la vendita e la trasmissione delle proprietà per successione.

Nella vendita, comunque si abbia voluto parificarla alla successione sul particolare della non deduzione dei debiti, non può essere il caso della deduzione o comprensione dei debiti, perchè la vendita si fa mediante un determinato prezzo; dunque i debiti non vi si contemplano; se vi sono debiti e che il compratore s'incarica di essi, questi formano valore o prezzo. Ora avviene l'opposto nelle successioni.

Dunque io credo che comunque nel 1° articolo di questa legge si abbia parificato la vendita alle successioni testamentarie o *ab intestato*, nella tariffa poi si è corretto di maniera che questa parificazione non esiste.

Epperò io adotterò tutti gli argomenti emessi dal signor senatore Cristiani, appresi nell'ufficio del procuratore generale, ma non posso adottare la conclusione che ne ha tratto.

L'ufficio del procuratore generale, o signori, sicuramente nei tempi addietro non difettava di fiscalità, ma questa non era violatrice della giustizia. Dunque, adottando li precaccennati principii, io dico, non adotto la conseguenza; la conseguenza logica era quella della deduzione dei debiti, siccome fu formulata dagli oratori che succedettero all'onorevole senatore Cristiani. Se questa deduzione non si fa, ossia si rigetta il proposto emendamento, mi piegherò al voto del Senato e adotterò la legge.

Ma venendo, o signori, a quanto si è operato sotto la legge francese, io vi dirò: Voi sapete, o signori, la differenza che passa tra l'eseguire una legge ed il *condere legem*. Non vi tacerò per altro che la legge era dura, anzi durissima, e che assai si censurava, specialmente quanto alla tassa sulle

successioni in linea retta; ma si osservava perchè quel Governo aveva la volontà e la forza per farsi obbedire.

Mi si dice in secondo luogo: questa legge non fu mai mutata; si osserva nella Francia da 60 anni e più, nè si è mai cercato di innovarla, nè di correggerla.

Ma, o signori, voi leggete nella relazione dell'onorevole relatore dell'ufficio centrale il motivo, ed è questo: voi sapete, o signori, che in Francia *il y a le décime de guerre*, e questo decimo che si esige sopra tutte le imposte indirette finora non fu tolto, e dovrebbe essere il primo a sopprimersi. Come volete adunque che si occupassero a correggere questa legge mentre non hanno ancora corretto quella? La Francia si trovò sempre in condizioni di guerra, ed altre egualmente difficili, ed aveva bisogno d'imposte, e non potè sopprimere l'anzidetto decimo. Ma noi abbiamo una legge più mite, ossia che porta la deduzione dei debiti, e si risponde che questa deduzione non si può eseguire per due ragioni: la prima che voler purgare l'eredità dai debiti è cosa impossibile perchè bisognerebbe purgarla dai debiti chirografari, dai debiti verbali, oltre quelli portati da instrumento, ecc. Io dimando, o signori, se perchè non si può fare tutto il bene, non si farà quello che si può? L'altra perchè tal deduzione produce molte frodi. La risposta è pronta.

Noi abbiamo la legge 18 giugno 1821 e quella del 1851 che ammettono questa deduzione dei debiti. Questa deduzione si riferisce a debiti portati da pubblici instrumenti e da scritture aventi data certa. Io debbo dichiarare apertamente e colla maggiore lealtà possibile che pendente il tempo che ebbi l'onore di reggere l'ufficio di procuratore generale la giurisprudenza era pacifica, si perceveva facilmente la tassa di successione e non s'incontravano difficoltà; ed osserverò ancora che per siffatte operazioni l'amministrazione può procurarsi agevolmente tutti li necessari schiarimenti; essa tiene agenti in ogni mandamento, ed anche in numero abbondante, e quando si apre una successione i medesimi sono tosto informati di che è composta, si sa se vi sono debiti, se sono portati da instrumento, se si cerca di far frode, ecc.; dunque gli agenti continuano a vegliare e la legge sarà osservata: se vi sarà chi voglia far frode a questa legge, vi ha una multa per chi contravviene, e ci penseranno coloro che vorranno fare delle consegne infedeli. Dunque, rendendo omaggio alla verità, ripeto che pendente tutto il tempo che ebbi l'onore di reggere l'ufficio del procuratore generale questi debiti si deducevano senza difficoltà, ossia la giurisprudenza era pacifica.

Ma è poi vero, o signori, che la legge francese fosse più dura dell'attuale? Io ricordo che quando si pubblicò la legge francese vi precedette la soppressione dei diritti di emolumento; e questi diritti proporzionali di emolumento si pagano sopra sentenze che decisero questioni agitate sopra atti o scritture già sottoposte al diritto d'insinuazione; talchè col pagamento del diritto d'emolumento si sottostà ad un doppio diritto; e nella legge attuale si ebbe la cura di aggiungere che se un atto presentato in giudizio non fu registrato, si sottopone al diritto di registrazione assieme al diritto d'emolumento.

Egli è vero che alla soppressione del diritto d'emolumento si sostituì quello di cancelleria; ma sapete quale è questo diritto di cancelleria? Io che ebbi l'onore di essere procuratore imperiale, e che visavo questi stati di cancelleria, so che consistevano per la maggior parte in diritti di copia, sui quali si dava un prelievo al segretario acciò con questo prelievo pagasse del suo un sotto-segretario.

Ma da noi nella legge sul bollo si ebbe bensì l'avvertenza

di togliere l'emolumento per quanto riflette le ordinanze preparatorie o d'istruttoria, ma si sostituì a questo una carta da bollo, la quale rende più facile l'esazione, ma che corrisponde a questo diritto fisso. Per gli altri diritti di emolumento proporzionale si mantennero colla riduzione di una lira per ogni 100 lire, estendendoli per altro alle sentenze tutte sì di prima istanza che di appello, ed anche per quelle nel giudizio di revoca tosto che il Codice di procedura andrà in vigore, non che per le altre nel contenzioso amministrativo. Dunque in questa parte la legge nostra è più dura che la francese.

Parlando poi delle altre leggi, e così delle tasse d'insinuazione e successione, quella d'insinuazione ebbe l'aumento del 3 al 5, e l'altra di successione, quanto alla linea retta, si paga una lira per cento quanto ai mobili, mentre la legge precitata del 22 frimaio anno VII la stabiliva soltanto a centesimi 25 per ogni cento.

Rispetto alle successioni fra i coniugi, la nuova legge la portò al 5 per cento, quando la detta legge del 22 frimaio la stabilì a lire 2 e qualche centesimo, e finalmente fra i coniugi di primo e secondo grado a lire 7 per cento, quando detta legge non oltrepassò le lire 5 per li collaterali tutti.

Questo rapido raffronto vi prova dunque la durezza maggiore della nuova legge, ma lungi da me l'intenzione di fare censura al Ministero per questo aggravio d'imposta, perchè nelle strettezze in cui versa l'erario si deve di necessità ricorrere a nuovi balzelli, e giungere col tempo al desiderato pareggio tra l'attivo ed il passivo, pareggio per altro in oggi non ancora ottenibile eziandio colla non deduzione dei debiti, siccome si legge nella relazione fatta alla Camera elettiva dal relatore di quella Commissione.

Ma io ho viva fiducia che la riscossione delle nuove tasse darà un aumento di prodotto, se non eguale, quanto meno approssimativo alle vedute ministeriali.

Si proceda dunque gradatamente: si conceda la nuova riscossione, ma non si aggiunga asprezza colla deroga a savia e giusta modificazione fin qui, come dissi, pacificamente eseguita.

DES AMBROIS. Signori, la maggioranza del vostro ufficio centrale vi ha proposto di accettare il progetto di legge quale è proposto dal Ministero; a queste conclusioni si condussero i diversi membri della maggioranza per ragioni diverse; tutti concordarono nell'ammettere la legge perchè nulla in essa ravvisarono d'illogico e d'assurdo, di contrario ai principii della ragione e della giustizia, e nelle strettezze in cui si trova il pubblico erario credettero di poter accondiscendere all'accettazione di proposte che forse in tempi ordinari non avrebbero accettate.

Membro di questa maggioranza, mi permetta il Senato, prima di chiudere la discussione, ch'io gli rassegni alcune osservazioni, nelle quali se accennerò alle cose dette da vari oratori, non è già che io pretenda riassumere tutto quello che si è detto e rispondervi, e tanto meno ch'io pensi di poter sciogliere colle mie parole le difficoltà ed i dubbi che nell'animo vostro sieno stati sollevati dalle ragioni che vi furono esposte; il mio proposito è solamente di farvi conoscere i motivi per i quali, nonostante la massima deferenza che professo verso le persone che ho udito a ragionare contro il progetto di legge, non mi discosto però dal voto della maggioranza nel quale sono concorso.

Gli oratori che oppugnarono il progetto di legge hanno messo innanzi argomenti dedotti gli uni da principii di giustizia, gli altri da considerazioni di convenienza: gli uni dissero che la legge era ingiusta, opposta ai principii dello

Statuto, contraria alle ragioni eterne del giusto e del vero; gli altri, ammettendo che non fosse illogica, che non si potesse dire radicalmente ingiusta, opinarono tuttavia che meglio fosse non adottarla, o quanto meno che meglio avrebbe operato il Ministero astenendosi dal presentarla.

Fra quegli oratori che dissero la legge ingiusta, a me pare che alcuno enunciasse, o quanto meno sottointendesse l'idea che una legge d'imposta per essere giusta dovesse unicamente colpire l'utile che i cittadini ritraggono dagli atti soggetti a tassa. In altri termini, questa opinione parmi significare che l'imposta non può colpire se non il lucro netto che in date occasioni un cittadino può percepire.

Io non credo di dovermi dilungare a combattere una simile opinione, parendomi abbastanza evidente che se le leggi d'imposta colpissero solamente i lucri, esse coglierebbero ben pochi contribuenti, e ciò solo basterebbe a renderle sommamente ingiuste, perchè la maggior parte dei cittadini godrebbero dei vantaggi della società senza sopportarne i pesi.

Ma un'altra ragione più grave è stata in seguito rappresentata al Senato da autorevoli giureconsulti, i quali osservarono come la legge d'imposta non potesse giustamente e ragionevolmente colpire se non i valori; e da quest'osservazione inferirono che non si potesse tassare un'eredità se non dopo averne dedotto il passivo.

L'onorevole senatore Sclopis ci osservava con ragione che, secondo i principii del diritto civile, non si può considerare un'eredità se non nel suo complesso come una specie di ente morale che sussiste in astratto: *universum ius*; e questo insieme di cose che la legge contempla è insieme di cose attive, è complesso di averi che non può altrimenti valutarsi se non fatta deduzione dei debiti.

Ci accusa pertanto l'onorevole senatore Sclopis di scostarsi dai dettami del diritto civile, di violare quei principii che la sapienza degli antichi ci ha tramandati, e che sono il fondamento della legislazione nostra.

Io divido coll'onorevole senatore Sclopis il rispetto che egli professa per la sapienza civile dei Romani, tramandata ne' nostri Codici e giustamente tenuta per guida da tutti i popoli inciviliti, ma non credo che di ciò si tratti precisamente nella questione che oggi ci occupa; credo cioè che la legge d'imposta possa scostarsi dai principii delle leggi civili, e che perciò possa essere giusta, ancorchè non s'informi in tutto alle stesse fonti.

Questa divergenza io la vedo nella legislazione che finora in materia d'imposte fu in vigore presso noi, e nella legge stessa sulla tassa di successioni che fu osservata dal 1821 sino al 1851. La vedo anche in quella del 1851 che noi pure abbiamo votata. Veggo infatti che la legge non contempla indistintamente tutti gli oggetti caduti nella successione.

Trovo innanzi tutto che non tutti gli oggetti ereditari vi sono compresi: una categoria di essi fu espressamente eccettuata, perchè questi oggetti, isolatamente considerati, si credettero non poter essere tassati senza timore di offendere impegni sacri dal Governo assunti.

Nella legge stessa sono tassate le cose immobili e le mobili, ma non sono tassate in massa: la legge distingue tra le mobili e le immobili, e tassa le une meno che le altre.

Non è poi la sola legislazione nostra che segua, in materia d'imposte, basi diverse e discoste da quelle delle leggi civili. Lo stesso sistema di considerare isolatamente le diverse cose ereditarie lo vedo seguito nelle legislazioni straniere le più autorevoli, quelle che più sovente si citano, se

non come modelli di perfezione, almeno come frutto di quel progresso cui giunge la scienza economica a misura che i popoli progrediscono nella civiltà.

E prima di tutte citerò la legislazione inglese, di cui invocava l'esempio l'onorevole senatore Sclopis, e di cui egli esponeva il più recente dettato.

L'onorevole senatore sa meglio di me che la legge inglese, la quale fu in vigore fino all'ultimo anno, non tassava l'intera eredità, ma solamente i beni mobili.

Dunque la legge inglese non considerava l'eredità nel suo complesso, non considerava la totalità delle cose ereditarie come un ente morale, non considerava l'*universum ius*, ma isolava ciascun oggetto e lo tassava separatamente non altrimenti che la legge nostra, come sono da questa colpiti nelle successioni, come lo sono nelle mutazioni fra vivi. Vi hanno puraltre legislazioni che seguirono le stesse norme.

Quella del Belgio, che pur citava il signor senatore Sclopis, ha stabilito disposizioni diverse per le successioni in linea diretta da quelle comuni a tutte le altre eredità.

Per le successioni in generale quella legge tassa l'insieme degli oggetti ereditari; invece per le successioni fra ascendenti e discendenti essa tassa i soli beni stabili situati nel Belgio, e non deduce se non i debiti ipotecari sopra gl'immobili stessi.

Dunque la legislazione del Belgio in materia d'imposta non considera l'ente morale dell'eredità, l'*universum ius*, ma suddivide l'eredità stessa per considerare isolate le singole cose che la compongono, appunto come facciamo noi.

Secondo le nostre antiche leggi, la tassa di successione avrebbe più facilmente potuto coordinarsi colla legge civile. Essa formava oggetto di una legge fiscale unicamente relativa alle successioni, e non si collegava colle altre leggi sui diritti di mutazione. Ora invece il Governo ci ha proposto (ed io credo che molto opportunamente ce lo abbia proposto, nonostante le osservazioni contrarie che ho inteso ieri da un nostro collega), ci ha proposto, dico, di riunire e fondere in una legge sola tutta la materia dei diritti di mutazione, onde far sì che un principio solo informasse tutta questa legge e ne regolasse l'applicazione sua ai vari casi di mutazione. Egli è ovvio e razionale che questa identità di base abbia pure il suo effetto rispetto alla deduzione dei debiti nelle successioni.

Mi sia dunque permesso di ritenere l'opinione mia, che, sebbene secondo i principii del diritto civile l'eredità dovesse essere considerata nella sua esistenza astratta d'ente morale e valutata con la deduzione dei debiti, tuttavia la legge d'imposta può, senza offendere la logica, senza scostarsi dai sacri ed incrollabili principii della ragione, tassare anche un'eredità senza dedurne i debiti, estendendo così alle eredità quello che è già stabilito per le mutazioni fra vivi.

L'onorevole senatore Cristiani diceva in proposito che esiste una differenza tra le mutazioni fra vivi e quelle avvenute per via di successione, in quanto che nelle prime predomina la volontà del contraente, nelle seconde questa volontà non determina ugualmente il fatto dell'erede.

Io in verità riconosco che qualche differenza c'è. Al contratto si prepara il contraente, all'eredità, menò qualche caso fortunatamente rarissimo, l'erede non si prepara. Dunque accadrà facilmente che un erede non abbia tanta facilità di pagare i debiti ereditari come possa averla un acquirente di pagare i debiti di cui assume il peso acquistando il fondo.

Ma parmi che questa differenza non sia di tanta importanza di per sé che possa necessitare una essenziale diversità di disposizioni nella legge circa il trattamento da usarsi all'un genere di mutazione piuttosto che all'altro. Ed invero la volontà, sebbene non sia precisamente della stessa natura, la vedo tuttavia manifesta in entrambi i casi: nessuno è costretto ad accettare un'eredità, e se nell'accettazione dell'eredità non vi sia la stessa elezione di proposito che vi è nella contrattazione di un atto fra vivi, vedo però in essa tanto che basta di volontà perchè chi esercita quest'atto possa essere costretto a sopportare le conseguenze del fatto suo, e fra esse il pagamento di un tributo.

L'argomento dell'onorevole mio amico il senatore Cristiani ci condurrebbe, a mio senso, tropp'oltre, perchè ci condurrebbe persino a non tassare le successioni, od almeno a tassarle in una proporzione assai minore di quella che già abbiamo ammessa nella legge esistente.

Un'altra ragione di giustizia fu addotta contro il progetto di legge, desumendosi dai principii dello Statuto, principii che tutti abbiamo giurato di osservare fedelmente, che dobbiamo rispettare non solo nella lettera della legge, ma anche nel suo spirito, e di cui sarebbe tanto più colpevole la trascuranza in chi si onora di avere avuto parte a quell'atto supremo del magnanimo re Carlo Alberto; ma se ben esaminio in che consiste la disuguaglianza che si vorrebbe trovare tra un erede e l'altro e l'urto che in essa si ravvisa coi principii dello Statuto, io vengo a convincermi che veramente questa disuguaglianza non esiste al cospetto della legge d'imposta, e che quell'urto per conseguenza non esiste.

Si è detto che un erede oberato da debiti non sarebbe in posizione uguale ad un erede che non trova l'eredità gravata da passività, e che per conseguenza la luca interamente netta.

Questo è un fatto evidente pel più semplice buon senso, se si vuole solamente paragonare l'agiatezza delle persone, ma non è ugualmente vero se si considera la condizione dei contribuenti in correlazione colla legge d'imposta.

A tal riguardo mi occorre innanzi tutto di esaminare l'osservazione fatta dall'onorevolissimo maresciallo che la legge deve soltanto colpire gli averi. La legge certamente non può colpire altro che gli averi; essa non può colpire i debiti: io non saprei vedere una maggior assurdità che quella di tassare i debiti; ma non è di ciò che si tratta. Quando una casa fa parte di un'eredità, questa casa tramandata dal defunto all'erede è oggetto di una mutazione di possesso che la legge tassa. La legge tassa la casa e non ha riguardo ai debiti ipotecati su di essa.

A me pare che ciò non sia tassare i debiti; la legge tassa quello che è tassabile e fa astrazione da quello che non è tassabile; ne fa astrazione nelle successioni come ne fa astrazione nelle mutazioni fra vivi. Se non fosse giusto di far astrazione dai debiti nelle successioni, non sarebbe nemmeno giusto di farne astrazione nelle mutazioni fra vivi; dunque l'obbiezione che si fa qui rispetto ai debiti dovrebbe farsi a tutto il complesso della nostra legislazione.

Ritenuto pertanto che la cosa tassabile è il fondo reale posseduto dal contribuente, io non trovo una disuguaglianza al cospetto della legge d'imposta tra l'erede che possiede beni gravati da debiti e quello che li possiede non gravati, perchè entrambi sono egualmente possessori di stabili soggetti all'imposta; sono eguali come sono eguali due possessori di stabili, gli uni liberi, gli altri ipotecati.

nel pagamento dei tributi ordinari, come è eguale all'erede oberato quegli che comprò uno stabile col carico di pagare i debiti gravitanti su di esso.

E qui ricorderò un esempio che credo sia già stato addotto da altri.

Suppongo che una persona prima di morire mi venda una sua casa, e me la venda col carico di pagare debiti pressochè equivalenti al totale valore della casa stessa. Il fisco prende il diritto d'insinuazione sul valore totale della casa, anzi per determinare il valore tiene conto dell'ammontare dei debiti che io debbo pagare: se la casa vale 100,000 lire e vi sono debiti per 90,000, il fisco porta dapprima come valore tassabile queste 90,000 lire, poi in virtù di perizia aggiunge le altre 10,000, e ragguaglia la sua tassa sopra la totalità delle 100,000 lire.

Supponiamo invece che quell'uomo non mi voglia più vendere la sua casa, ma pensi meglio, e me la lasci facendomi erede. Io eredito la casa detraendo i debiti, e così nulla pagando, o quasi nulla, allo Stato.

Ora si trova egli giusto e conforme ai principii di una buona legislazione finanziaria che io che avrei dovuto pagare la totalità del diritto sul valore della casa, astrazione fatta dai debiti, se ne fossi rimasto acquirente, perchè ne sono rimasto erede non abbia da pagare nulla?

Io credo dunque che, se vi è ingiustizia nel sistema di non dedurre i debiti, questa ingiustizia dovrebbe trovarsi non solo nella legge che stiamo oggi discutendo, ma in quelle pure già esistenti sulle mutazioni fra vivi, in quelle leggi sui diritti d'insinuazione, le quali non solamente si sono finora conservate, ma si sono aggravate con aumento dei diritti.

Si è detto che la legge da noi votata nel 1851 deducendo i debiti, sarebbe una contraddizione per parte nostra lo ammettere in oggi il sistema della non deduzione.

Io non saprei veramente come possa dirsi contraddire a sè stesso il legislatore allorchè, aggravandosi i bisogni dell'erario, aggrava le leggi d'imposta ed aggiunge disposizioni dalle quali in tempi ordinari providamente prescinde allorchè le circostanze glielo permettono.

Io passo a ragionare di quello che si è obbietato al progetto di legge in linea di convenienza.

Questa legge, si dice, non è conveniente perchè è male accetta, non è conveniente perchè è troppo dura. Anch'io la trovo dura, ma penso che i contribuenti, meglio edotti delle condizioni vere in cui si trova il paese, dei veri suoi bisogni, delle illusioni che molti si fanno sulla possibilità di considerevolissime economie, vedranno la cosa sotto altro aspetto, e verranno a ponderare se sarebbe meno dura la creazione di un'imposta nuova, ovvero l'aggravazione di un'imposta esistente; poichè avete presente, o signori, quanto le varie imposte sieno già state aggravate, e come imposte nuove ne abbiamo già introdotte parecchie, fra cui alcuna che i nostri padri avevano in altri tempi rigettata. Io credo, dico, che le popolazioni nostre non avranno meno senno, meno amor di patria e meno rassegnazione di quella che hanno avuto i nostri vicini di Francia ed altre nazioni d'Europa, le quali sopportarono lo stesso peso in condizioni infinitamente più prospere di quelle in cui ci troviamo.

Si è detto che la legislazione francese era nata in tempi in cui il Governo non mirava ad altro che a ricostituire la fortuna pubblica da gravissime vicende sconquassata.

Noi fortunatamente non siamo in circostanze identiche a quelle in cui si trovò a quei tempi la Francia, ma le nostre finanze sono in istrettezze notorie e non meno urgenti

di quelle che potevano provare a quell'epoca le finanze francesi.

Osservo poi che quella legge fu conservata per lungo tempo non dallo stesso Governo che l'aveva stabilita, ma da Governi ben diversi, da Governi i quali professavano diversi principii, da Governi i quali talvolta vennero al potere col fermo proponimento, ed anche talvolta col bisogno di mutare le cose fatte dai loro predecessori, e che ciò nullameno la legge fu conservata, e non solo in tempi di guerra, a cui accennava l'onorevole senatore Collet, ma anche in tempi di pace, durante tutto il pacifico periodo che è succeduto al 1815, e ciò mentre si modificavano le altre leggi di finanza, ed alcune si modificavano anche a beneficio dei contribuenti.

A me fa specialmente senso una circostanza assai nota.

Quando fu discusso l'ultimo bilancio del re Carlo X, la opposizione, potentissima, che allora anelava ad un cambiamento di Governo, che tutto censurava, che trovava male quello che si era fatto e criticava il non essersi fatte molte cose che credeva da farsi, che indicava riforme ed accusava il Governo di averle trasandate, quell'opposizione che non mancava nè d'uomini di vivissimo sentire, nè di dotti giureconsulti, nè di persone pratiche nelle cose di finanza, fece bensì qualche osservazione sui diritti di mutazione, ma non venne nemmeno un solo oratore di essa a proporre che si deducessero i debiti, nemmeno un solo oratore disse essere cosa illogica, ingiusta, come oggi si dice, il non dedurre i debiti nel tassare le successioni.

Io non so sino a qual punto possa fare autorità quello che qualche scrittore osservò in riguardo alla legislazione francese; ho però preso nota di osservazioni fatte in conseguenza di un'occasione, la quale può meritare qualche riguardo.

Nei primi anni dopo il 1814 la repubblica di Ginevra, restituita all'antica sua indipendenza, modificava, al pari di parecchi altri Governi d'Europa, al pari del nostro, al pari di quello del Belgio, le leggi d'imposta stabilite dall'impero francese.

Una delle cose che la repubblica di Ginevra stimò di fare, poichè le sue spese erano infinitamente minori dell'ammontare delle imposte ereditate dal passato Governo, fu di sopprimerne qualcheduna, come quella sulle porte e finestre, come quella sugli oggetti di consumazione, ossia diritti riuniti, e venne anche a modificare la tassa sulle successioni, ed in ciò forse operò più saviamente del Governo nostro nel 1814, il quale, invece di semplicemente modificarla, l'abolì intieramente, e fu poi costretto nel 1821 a ristabilirla.

La repubblica dunque modificò la legge sui diritti di mutazione, ed in particolare introdusse qualche modificazione sulla tassa di successione, diminuì l'entità dei diritti ed introdusse anche la deduzione dei debiti.

Ora, ho veduto un distinto scrittore ginevrino render conto delle operazioni del suo Governo, e naturalmente lodare la saviezza di questo Governo che alleggeriva i pesi dei contribuenti e riduceva le sue leggi alle norme le più eque. Trovo per altro che questo scrittore non enunciò che il Governo ginevrino, che i Consigli della repubblica nel modificare le leggi sui diritti di mutazione avessero trovata illogica ed assurda la non deduzione dei debiti nelle successioni.

Vedo notata da lui questa disposizione come una delle conseguenze rigorose del sistema stabilito in Francia, come

una di quelle misure che pel soverchio loro rigore potevano equamente essere mitigate.

Egli stesso poi si fa il quesito perchè in Francia non si sia fatto altrettanto, perchè in Francia non si siano egualmente introdotti principii simili in ordine ai diritti sulle mutazioni sia fra vivi, sia in via di successione, e questo scrittore, che pare avere assunte informazioni nella Francia stessa, si esprime così:

« Les économistes français et les députés de la nation connaissent plus ou moins cet état de choses et désirent un changement, mais les besoins de l'État n'ont pu permettre encore que des réductions insignifiantes, et il faut convenir que la suppression de la loterie et une réforme dans les contributions indirectes peuvent paraître plus urgentes. »

Questo lo scriveva in un'epoca già lontana da quella in cui siamo, e tuttavia il desiderio cui egli accennava non fu d'allora in poi tradotto in proposta.

Ripeto che non attribuisco grande autorità a questi commenti, ma li stimo assai ragionevoli, e non sono lontano dal credere che le vere ragioni per cui non s'introdussero quelle modificazioni siano state appunto quelle supposte dallo scrittore ginevrino, e non sarei neppure lontano dallo applicare le stesse osservazioni al caso nostro, poichè io credo che veramente quando sia da introdursi qualche riforma nella nostra legislazione, forse la parte che sarà più urgente di riformare non sarà quella che ora si propone alla sanzione nostra.

Ragionando della convenienza di dedurre i debiti fu detto che ad appoggio del sistema di non deduzione non valeva l'asserzione delle frodi possibili, ed uno dei nostri colleghi, la cui parola è molto autorevole in questo recinto e fuori per la lunga sua esperienza negli affari pubblici e per la veneranda sua canizie, ci ha rappresentato che nella sua lunga permanenza a capo del Ministero Pubblico presso la Corte dei conti non rammentava si fossero incontrate gravi difficoltà e grande frequenza di frodi nell'applicare la legge del 1821.

Io credo che non tutte queste frodi siano state note al Ministero Pubblico e nemmeno all'amministrazione, ma sono persuaso che dovessero essere molte, poichè la legge del 1821 produceva ben poco. Io non ho memoria precisa di tale prodotto, ma per quanto mi ricordo del tempo in cui aveva occasione di percorrere i bilanci dello Stato, a me pare che non oltrepassasse le 500,000 lire....

Voci dal banco dei ministri. 700,000!

DES AMERVOIS. 700,000 negli ultimi anni, ma credo ricordarmi di un tempo in cui non oltrepassava le 500,000. Ma ammettiamo pure le 700,000, a me pare che neanche questo sia un prodotto corrispondente ed all'entità di essa tassa ed alla popolazione dello Stato.

L'essersi poi introdotto nella legge del 1851 delle cautele rigorose contro le frodi, cautele che io non credo sufficienti, ma che tuttavia erano gravissime, mi dimostra che il Governo ed il Parlamento a quell'epoca credevano che veramente le frodi fossero possibili e frequenti, poichè, se fosse stato altrimenti, io non comprenderei come si fossero vincolati gli eredi con una tal cerchia di cautele veramente pesanti.

Ed che la legge del 1851 non abbia nemmeno essa raggiunto intieramente il suo scopo, io lo ricavo dal detto delle persone pratiche: ho nelle mani lo scritto della Commissione che preparò la legge pel signor ministro delle finanze, la qual Commissione so che era composta di persone molto perite, persone che erano all'atto pratico, che si accinge-

vano a questo lavoro con ricchissimo corredo di speciali cognizioni, e lo attesta il lavoro stesso, che credo essere uno dei meglio fatti che sono venuti alla luce sulla materia delle contribuzioni.

Ora dicono in questa relazione i membri della Commissione che la legge del 1851 « non ha prodotto sul ramo delle successioni quei frutti che se ne attendevano, e che due sono le cagioni che essenzialmente impedirono il desiderato risultamento: la deduzione nel calcolo della tassa dei debiti ereditari e le esenzioni dalla tassa medesima. »

Qui evidentemente la Commissione accennava a due specie di frodi, a quelle cui dà luogo la deduzione dei debiti ed a quelle cui può aprir l'adito l'esenzione di alcune eredità. E qui, poichè ho accennato alla deduzione delle piccole eredità, non ometterò di dire di passaggio che l'asserzione fatta da alcuno dei preopinanti che rimettendo sotto il peso della tassa queste piccole eredità, si verrebbe a conseguire un prodotto eguale a quello che potrebbe perdersi colla deduzione dei debiti, meriterebbe di essere dimostrata. Ma comunque lo fosse, io non so se quella disposizione sarebbe cosa conveniente e che si potesse proporre con probabilità di successo; non so se coloro i quali temono l'impopolarità del progetto attuale possano credere più popolare una iniziativa nostra nel sottoporre a tassa le piccole eredità.

E poichè alcuno pensa che la deduzione delle piccole eredità possa urtare in qualche modo contro le nostre istituzioni, io non farò altro che ricordare che abbiamo già votato altre volte non solamente l'esenzione delle eredità inferiori alle lire 1000, ma quella pure delle eredità inferiori alle lire 2000. Farò altresì presente al Senato che questa non è una novità in Europa, che non è disposizione particolare della legislazione nostra, ma che esiste in altri paesi costituzionali, poichè simile disposizione è stabilita nella legislazione inglese che ci è citata come modello di rispetto ai principii costituzionali: fu introdotta nella legislazione belgica e mantenuta anche nella legge la più recente di quella nazione: è in vigore nella legislazione di Ginevra da molti anni, e vi è estesa alle eredità di lire 2000.

Io non credo che a fronte di questi precedenti si possa veramente intaccare una disposizione simile come avente qualche cosa di contrario ai principii che informano il Governo nostro.

Finalmente si è parlato degl'imbarazzi che da questa legge potevano nascere pel commercio; ed io dico che se questi imbarazzi sono sentiti per nulla o ben poco nell'Inghilterra, che è il paese il più commerciale del mondo, e che ebbe la non deduzione dei debiti fino all'ultima legge (poichè, o signori, anche l'Inghilterra l'ebbe, non nella totalità dei diritti di successione, ma l'ebbe in quella parte di tali diritti anche proporzionale che s'imponeva sulla massa dell'eredità); se, dico, il commercio inglese ha potuto sopportare l'applicazione di questo principio, come potrà esso non essere sopportabile dai nostri commercianti se i commercianti di Francia l'hanno sopportato dall'anno settimo sino ad oggi in un paese ove il commercio e l'industria hanno pure tanto movimento, come è possibile che la stessa legge presso il nostro commercio produca così deplorabili effetti?

Io terminerò con dire tutta l'opinione mia sopra questa legge.

Facendomi ad analizzare il senso di durezza che produce anche in me l'idea di non dedurre i debiti come la produce in molti, a me pare che essa principalmente derivi dacchè

il pensiero corre immediatamente al figlio gravato de' debiti della paterna eredità: al figlio cui la legge civile assicura un diritto sui beni del padre, e che vede prelevata sulla propria legittima una tassa a favore del fisco: al figlio che talvolta avrà contribuito ad accrescere la sostanza comune della famiglia: al figlio infine che pare chiamato dalla natura stessa a continuare il possesso de' suoi ascendenti.

Lo dirò schiettamente, quello che ha di più duro a' miei occhi questa legge è di tassare le successioni tra ascendenti e discendenti.

Per verità questo difetto è attenuato dalla poca entità della tassa, che è solo dell'uno per cento, e non colpisce le persone più povere mercè quell'esenzione di cui parlava per le eredità inferiori alle lire 1000. Ma non tacerò che avrei desiderato che l'aggravio della non deduzione dei debiti venisse per le successioni dirette compensato con una riduzione di tassa. Comprendo che le urgenti necessità dell'erario distolgano il Governo dall'assecondare il mio desiderio in questo momento. Non so per altro astenermi dall'emetterne il voto per un prossimo avvenire.

Intanto io accetto la legge qual è come necessità dolorosa cui è forza rassegnarsi col fermo proponimento di alleggerirne il peso quanto più presto sia possibile. Io spero che questa momentanea necessità sarà pure sentita dall'universale, e non si perderà di vista che in sostanza noi ci accingiamo a sopportare, a fronte di urgenze straordinarie, un sacrificio cui i padri nostri soggiacquero in tempi ordinari, che con finanze non dissestate sopportarono e sopportano i nostri vicini.

SCLOPIS. Mi dispiace, o signori, ad un'ora così avanzata di dover di nuovo invocare la vostra indulgenza, ma le opposizioni rilevantissime che si fecero, che contraddicono quell'opinione che mi par vera, mi costringono ora ad occupare per qualche tempo i vostri momenti.

Io non seguirò l'onorevole oratore che ha testè cessato di parlare nello sviluppo dato alle sue risposte perchè esse comprendono tutta la generalità della discussione che si è fatta, e di più esse sono la conseguenza di quegli studi non solamente complessivi, ma particolarizzati che egli ha dovuto spendere intorno a questa questione. Tuttavia io mi farò a sottomettere al Senato alcune considerazioni nella parte in cui l'onorevole preopinante combatteva quello che io ebbi l'onore di dire, ed anche in alcuni altri punti ai quali nel decorso del suo ragionamento egli ha stimato di toccare.

In primo luogo egli ha parlato della legge inglese anteriore all'ultima che io vi ho citato, e ci ha fatto considerare che questa fosse una legge la quale si approssimava in certe sue disposizioni a quella che noi stiamo discutendo. Ma, come avvertiva, quella legge non comprendeva che una parte delle sostanze, non si estendeva alle generalità, non colpiva gli *stati reali*, per servirmi di una parola approssimatissima alla locuzione inglese, ed è quindi che la legge nuova che si fece fu quella che venne trattata con maggior maturità.

Secondo l'antica legislazione inglese il territorio essendo feudale, almeno nell'antica Inghilterra, e ritenendosi ancora come tipo primitivo l'antico catasto, il *doom's day book* di Guglielmo il conquistatore, ne veniva la conseguenza che il governo che si faceva di questi beni era un governo feudale, e tutti sanno che nei feudi non si pagava che col servizio militare o colle prestazioni portate dalle investiture. Ma nelle condizioni attuali e dopo un dibattimento molto accurato e caldo si riconobbe la necessità di dedurre ogni

maniera di debiti ne' termini e ne' modi che ho avuto l'onore di leggervi traducendovi letteralmente due capi del *bill* del mese di luglio dell'anno scorso.

Nel Belgio è cosa conosciuta e conosciutissima come fosse non che seguita quell'attenuazione che da noi fu adottata nella legge del 1851, ma essa fosse tenuta come un miglioramento dal ministro stesso, il quale nella vivissima discussione che ebbe luogo nel 1851 trattava di estendere a limiti più estesi la legge della tassa delle successioni.

Il signor senatore Des Ambrois ha toccato poi dopo il punto sostanziale, grave della questione, l'argomento col quale quelli che tengono dalla parte diversa dalla mia si possono maggiormente combattere, ed è quello che, come nelle mutazioni di proprietà per atto tra vivi non si fa difalco dei debiti, così non si deve far difalco dei pesi nella mutazione in caso di morte.

A questo argomento ho creduto di aver risposto la prima volta che presi a parlare, dicendo che quando si tratta di un valore dato di propria volontà dalle parti, il fisco ha il diritto di prendere questo valore come elemento vero e di colpirlo di tassa; quando si tratta di valore non determinato, ma determinabile soltanto per un fatto successivo, allora il fisco non può più attenersi al valore nominale, ma deve farsi ragione del reale. Egli è in questo fatto che consisteva tutto il mio ragionamento, e mi pare cosa chiara.

È vero che ci sarà disparità, che è e si giustifica mercè la dichiarazione esplicita dei contraenti e delle loro contingenze, nelle quali il Governo non può e non deve entrare.

Si pone per base costante il valore riconosciuto: su questa base la tassa ha il suo esequimento.

Se vi sarà fondato dubbio di frode, il Governo avrà diritto di vedere se realmente l'oggetto del contratto contenga o non contenga il valore denunciato.

Ma quando non v'ha ragione sufficiente di temere la frode, la volontà dei contraenti assolve il Governo da ogni rimprovero di soverchia esigenza.

Diversamente succede nelle successioni, dove realmente il Governo deve prendere per base la realtà, perchè non c'è più nessuno che dichiara il valore, e perchè, quantunque vi sia una traslazione di dominio per mezzo di trasmissione ereditaria, vi è però una discrezionalità da farsi nella sostanza delle cose e nella valutazione dei carichi.

Questo si fa immensamente più grande, immensamente più importante quando si tratta di successione in linea retta, ed è qui che le parole del senatore Des Ambrois mi porgono il destro di sottoporvi alcune considerazioni che io mi riservava di addurre quando si fosse proposto qualche emendamento nel senso speciale delle successioni in linea retta.

Nelle successioni in linea retta, o signori, seguiamo pure i principii di diritto, i quali principii di diritto bisogna che possano dominare in questa parte sul principio economico perchè risalgono alle basi della società.

Nelle successioni dirette non c'è, propriamente parlando, mutazione di dominio; la nazione la quale è stata la più ferma nell'idea della patria podestà, e per conseguenza nel differenziare la condizione dei figli da quella dei padri, i Romani stabilirono questo principio in termini così precisi che nulla si può desiderare di meglio; e nel definire questo che cosa fecero i Romani? Non fecero altro che convertire in canone fondamentale la base della società umana, vale a dire che la famiglia è un elemento continuativo: senza questo elemento non c'è più Stato.

Permettetemi, o signori, che io vi legga quattro lines di

latino; ma è così bello, così opportuno che anche ai più avversi alla mia dottrina spero non sarà discaro l'ascoltarlo. Così si legge nella legge di cui vado a darvi lettura, che è l'undecima del Digesto, al titolo *De liberis et posthumis*:

« In suis haeredibus evidentiùs apparet continuationem dominii eo rem perducere ut nulla videatur haereditas fuisse; quasi olim ii domini essent, qui etiam vivo patre, quodammodo domini existimantur; unde etiam filiusfamilias appellatur sicut paterfamilias (notate la delicatezza della valutazione delle parole) sola nota hac adiecta, per quam distinguitur genitor ab eo qui genitus sit; itaque post mortem patris non haereditatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur. »

Più chiare e nette parole non si possono trovare, e quando vogliasi risalire ai principii, vedremo che se noi consideriamo la successione in linea retta come qualche cosa che si possa paragonare alla mutazione di dominio in generale, noi verremo ad offendere il principale sistema, il sistema famigliare, perchè la famiglia consiste precisamente in quella continuità, in quella connessione, in quella confusione d'interessi per cui il padre soccorre ai figli, conserva per i figli, i figli conservano per il padre, ed aggiungono all'asse paterno.

E quindi mi pare che quando si venga a trattare particolarmente delle modificazioni di cui sia suscettibile la clausola di cui parlo, allora si potrà anche fare un punto distinto parlando delle successioni in linea retta.

Il senatore Des Ambrois ci disse che si doveva considerare la disuguaglianza rispetto alla proporzione colla legge esistente: ma io credo che bisogna che consideriamo la disuguaglianza prima della legge esistente.

Si tratta da noi di fare una legge nuova; dunque bisogna che noi consideriamo se nella natura intima delle cose ci sia o non ci sia questa disuguaglianza.

Trattandosi di eredità, vi ha una disuguaglianza positiva, una disuguaglianza reale non coperta dal fatto delle parti contraenti, com'è coperta nella trasmissione per atti tra vivi.

Le stesse considerazioni valgono, a mio credere, a rispondere all'argomento addotto dal senatore Des Ambrois, di quella casa che si poteva vendere prima della morte, e che poi è caduta in eredità.

La posizione diversa tra i contraenti e tra l'erede, tra l'autore e il successore, chiarisce la disparità di trattamento che corre tra le due specie.

Finalmente l'onorevole senatore Des Ambrois ha invocato la nostra commiserazione per le nostre finanze, che ci ha detto essere attualmente in non migliore condizione di quello che lo fossero in Francia quando fu sancita la legge del 1790 e dell'anno vii repubblicano.

Io veramente non posso credere che noi versiamo in contingenze per nulla simili a quelle, essendo noi in profonda pace, ed avendo avuto tempo già di rifarci da gloriose, ma ben gravi calamità, non possiamo adesso invocare quello stringente bisogno che invocava la Francia all'esorire della rivoluzione, o quando stavano contro di lei tutte le nazioni d'Europa.

Le parole del signor presidente del Consiglio sono sempre di tanto peso in questo recinto, che io non abbandonerò la discussione senza permettermi di sottoporre al Senato alcune considerazioni che sono in me venute in seguito alle parole dette dallo stesso onorevole presidente.

Prenderò alcuni punti principali che paiono più affarsi colla qualità propria del ragionamento che io tengo.

Il signor presidente del Consiglio ha detto che l'imposta non può essere rigorosamente proporzionale. E nel provar ciò, sarà difetto forse di mio intendimento, ma io temo che la sua prova si sia portata sopra una parte diversa dalle teorie economiche di quella che si presenta nella specie attuale.

Mi pare che il presidente del Consiglio si è preoccupato della questione di sapere come e dove in ultima analisi va a ricadere il peso dell'imposta.

Mi pare che ci aveva parlato di quelli che fabbricano e degli aumenti di pigione, ed insomma di tali combinazioni per cui l'evoluzione del gravame si opera in condizioni di persone diverse. Ma io mi permetterò di osservare che qui non si tratta ancora di quest'ultima analisi di un sistema d'imposta; qui si tratta di vedere se nel dare la sede all'imposta noi dobbiamo avere un ragguaglio proporzionato sì o no.

Ora questo ragguaglio proporzionato credo che lo dobbiamo avere ogni volta che la possibilità di condursi agli elementi su cui si appoggia si presenta a noi. Conseguentemente quando vedo che vi è mezzo di conoscere e la volontà espressa dalle parti nel valore che hanno attribuito, oppure in difetto di ciò la realtà dei carichi e l'importanza degli averi, credo convenga sostare in questo primo stadio senza preoccuparci poi come in ultima analisi verrà a risolversi il gravame dell'imposta; io penso che è per noi un dovere di attenerci a questo principio proporzionale, quale appunto è quello che è stato considerato dallo Statuto quando ha detto che le imposte debbono essere proporzionali, che ognuno paghi proporzionalmente ai suoi averi. Nè lo Statuto ha potuto preoccuparsi dell'ultima conseguenza del sistema d'imposta.

Il signor presidente del Consiglio crede che sostenendosi da noi la deduzione dei debiti si faccia una cattiva operazione, si produca un malaugurato effetto morale; ed accagiona le antiche legislazioni in massa ed alcune delle moderne, conseguentemente anche quelle che parlano nel senso in cui ho l'onore di ragionare, di una soverchia tenerezza pei debitori.

Senza entrare nella questione se un debitore in molte circostanze meriti, o non meriti, non dico tenerezza, ma riguardo da parte del legislatore, mi permetterò di osservare che qui non si tratta di colui che ha contratto i debiti, si tratta di colui che deve pagarli e che non li ha contratti; si tratta del successore, e per conseguenza si tratta di una persona alla quale non si possono applicare quelle riserve, quei freni morali ed economici che indicava il presidente del Consiglio.

Ed il presidente del Consiglio introducendo con molto ingegno una festiva applicazione storica in questa discussione, ci additava come nel secolo passato le fortune andassero in rovina, come certi vizi facessero travolgere vite e sostanze.

A questa festiva descrizione risponderò con dolorose parole: che se una volta si rovinavano le persone in feste, in giuochi, alle bische, attualmente per il malaugurato vezzo di voler arricchire senza lavoro, le persone e le famiglie si rovinano alla Borsa. E se guardiamo le conseguenze tristi di questo malaugurato impeto di speculazione, noi scorderemo che sicuramente le rovine sono più frequenti attualmente, di quello che fossero in altri tempi.

È vero che la circolazione aumentata diminuisce nella massa dei capitali nazionali questi inconvenienti, queste rovine, ma però nella parte morale, alla quale alludeva

anche l'onorevole ministro delle finanze, io stimo che non abbiamo guadagnato molto, perchè credo che delle famiglie che compiangono la loro rovina per cattivo governo, per prodigalità, per vizi dei loro capi, ve ne è almeno attualmente altrettante in Piemonte, quante ve ne era in Francia, proporzione avuta all'estensione del suo territorio nel secolo passato.

Del resto, signori, abbiamo un elemento a cui ora si può ricorrere, abbiamo l'elemento del movimento ipotecario in tutto lo Stato.

La statistica delle iscrizioni ipotecarie non si è fatta veramente che per un solo anno, ma si è fatta, e questo credo sia stato un progresso di cui non si può onorare il Piemonte, mentre da noi si unì un'appendice sul movimento ipotecario alla statistica giudiziaria non pubblicata in verun paese dove queste statistiche giudiziarie erano in uso da lungo tempo.

La statistica ipotecaria pubblicata da noi, e che si riferisce all'anno 1849, ci dà i seguenti risultati:

Parlandosi di un anno in materia d'iscrizioni ipotecarie di crediti, non si può supporre che i precedenti od i susseguenti abbiano una notevole differenza, tanto più che nel 1849 non vi sono state cause particolari per cui si siano fatti debiti straordinari dai particolari.

Eppure il totale complessivo del valore delle iscrizioni ipotecarie per somme certe (se notisi che non si tratta di ipoteche eventuali), nel 1849 in tutto il territorio dello Stato sale a lire 154,727,624 06, diviso in 88,055 iscrizioni. (*Statistica giudiziaria*, pag. 275.)

Questo è un fatto ricavato dalle conservazioni delle ipoteche, da cui vi ha argomento di vedere l'effetto che produrrà la legge: più o meno questa somma d'iscrizioni si riprodurrà in tutti i rami.

Dunque siamo certi da questo calcolo, quale almeno è la massa dei debiti sulla quale si farà pagare la tassa di successione; questa è una prova di cifre alla quale non si può rispondere.

Se esiste questa massa che io non voglio moltiplicare nè per 15, nè per 10, nè per 5 anni, ma ne tengo conto per un anno solo, queste lire 154,727,624 06 sono una massa di tale riguardo, che quando voi la ripartirete fra le varie proprietà, in caso di successione, vi farà vedere che malgrado l'eguaglianza che si voleva attribuire in conseguenza di quel titolo astratto di proprietà, si convertirà in un aggravio notevole a carico dei contribuenti.

Infine il signor ministro, non altrimenti che l'onorevole relatore senatore Des Ambrois, ha fatto voti perchè il patriottismo dei nostri concittadini supplisse in queste circostanze a quel troppo duro che tutti riconoscono nella legge, ed ha avvertito che ci andrebbe di mezzo anche un'importanza maggiore, che non quella del vantaggio della finanza.

A questo rispondo, che credo che la prima condizione di un Governo sia quella di stabilire il minore peso possibile di tasse e le più eque tasse possibili: credo che un Governo il quale abbia la certa confidenza di non avere mai esatto oltre ciò, che ragionevolmente si può esigere dai contribuenti, abbia per sé un immenso credito.

Non si dissimulano i pesi: chi si farà illusione perchè noi abbiamo soccorso il tesoro stringendo di troppo la condizione dei contribuenti nei momenti i più terribili, particolarmente nelle successioni in linea retta, quando sulla bara del padre bisogna spendere una quantità di danaro che non si può recuperare che in molti anni, chi si

farà illusione, dico, che questo profitto che verrà al Governo sarà tanto acquistato di forza nell'opinione pubblica interna od estera?

Io credo che le nostre popolazioni sono devote allo Statuto, credo che sotto le insegne del nostro re leale sicuramente incontreranno sacrifici quando le circostanze lo imponessero, ma attualmente, lo ripeto, noi siamo in condizioni ad un dipresso normali, non possiamo per conseguenza domandare di più di quello che le circostanze esigono.

Infine, io mi riassumo, e dirò che ogni volta mi si parlerà di effettivi e giustificati bisogni della finanza, io aderirò sempre a tutti i carichi possibili, quando questi carichi siano ripartiti con equità e tocchino a quel solo limite a cui nelle contingenze attuali mi pare dovrebbe arrivare.

Ripeterò le parole d'un economista francese: sono parole volgari contro cui si innalzano molti ragionamenti speciosi, e molto brillanti, ma fallaci speranze.

« Le meilleur de tous les plans de finance est de dépenser peu; et le meilleur de tous les impôts est le plus petit » (1).

Sono queste semplici parole le quali non escludono per altro che io voti la legge, quando io possa credere che non sia assolutamente contraria all'equità, e con ciò chiudo il mio ragionamento.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Due minuti solamente ed ho finito.

Nell'elaborata relazione che sta sotto ai vostri occhi, o signori, voi avete potuto leggere alla pagina 12 che la Commissione si è divisa in una maggioranza ed in una minoranza.

La maggioranza ha avuto due eloquenti interpreti, nel relatore, cioè, e nel senatore Des Ambrois.

Io sperava che un membro, di cui deploro l'assenza, sarebbe stato per avventura l'interprete della minoranza; ora nella sua assenza (non è già che io abbia la missione di parlare in nome di questa minoranza), nella sua assenza io credo di dover spiegare il proprio mio voto, e questo mio voto, che manifestai pure nel seno della Commissione, è tale che io provo una grande ripugnanza ad ammettere l'articolo 3°.

Ma trovatomi di fronte al bivio di negare al Ministero i mezzi di arrivare al pareggio delle nostre finanze, e quindi di ristabilire il nostro credito all'estero od arrivare al giorno in cui questo potrebbe diminuire, nonostante la mia inclinazione ripugnante ad ammettere l'articolo, non ho esitato a dare il mio voto al medesimo, e voterò la legge per una ragione di necessità che non credo di dover svolgere stante l'ora tarda e la stanchezza del Senato.

PRESIDENTE. Alla luminosa e concitata discussione che finora ha avuto luogo fra i sostenitori delle diverse opinioni sotten tra la voce imparziale epperò pacifica del presidente, il quale è chiamato dalla sua missione a dar termine a questa discussione ed invitare la Camera alla calma di una deliberazione definitiva.

Sanno tutti come al primo alinea dell'articolo terzo sia stato contrapposto dal senatore Cataldi un emendamento diviso in parecchi paragrafi dipendenti però tutti dal primo.

Col primo paragrafo egli intende di sostituire alla can-

(1) J. B. SAY, *Economie politique*, liv. III, chap. VIII.

cellazione che potrebbe farsi nel primo alinea dell'articolo in discussione, delle parole *senza deduzione dei debiti*, l'aggiunta della relazione di questa tassa ai soli diritti d'insinuazione ed emolumento; poi coi successivi paragrafi egli vorrebbe richiamare la legge antica regolatrice di questa materia.

Io domando in primo luogo se l'emendamento del senatore Cataldi è appoggiato.

(È appoggiato.)

Ciò posto, non mi resta che metterlo ai voti, e particolarmente il paragrafo primo che è il più essenziale, l'ammissione del quale porterebbe la necessità di votare anche i paragrafi successivi, mentre la reiezione del medesimo renderebbe inutile la discussione dei rimanenti.

Il primo paragrafo è così concepito... (Vedi sopra)

Chi approva questo primo paragrafo dell'emendamento Cataldi, si levi.

(Il Senato rigetta.)

Una voce. La controprova.

Molte voci. Non è necessaria.

PRESIDENTE. Non rimane che a mettere ai voti il corrispondente paragrafo del progetto ministeriale: l'aggiunta proposta dal senatore De Ferrari si potrà votare dopo questo paragrafo.

DE FERRARI. Osserverò che si potrebbe mettere ai voti il progetto ministeriale togliendo le parole: *senza deduzione dei debiti*, che sono quelle appunto che formano oggetto di discussione. (Rumori)

PRESIDENTE. Ma questo è già stato rigettato. Se ella intende fare un altro emendamento, la cosa cambia: io non ne aveva altro che quello del senatore Cataldi il quale proponeva la soppressione della clausola *senza deduzione dei debiti* per le successioni. Se ella crede fare un emendamento diverso, lo faccia, ed io lo sottoporro a speciale votazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. (Con vivacità) Allora l'onorevole senatore De Ferrari vorrebbe anche la deduzione dei debiti per ciò che riflette le tasse d'insinuazione e di emolumento....

DE FERRARI. No! no!

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Mi pare di sì. L'onorevole senatore Cataldi proponeva di restringere il principio della non deduzione dei debiti alla tassa di successione, non a quelle di insinuazione e di emolumento; invece il Ministero non esenta da nessuna delle tre tasse.

Ora il senatore De Ferrari proponendo di sopprimere le parole *senza deduzione dei debiti* in forma molto più ampia di quella proposta dal senatore Cataldi, applicherebbe il principio della non deduzione a tutte le tasse, e ciò mi pare che ha già pregiudicata la questione....

Varie voci. Ai voti ai voti!

SCLOPIS. Mi pare che quando si vota un emendamento non si vota che il testo di questo stesso emendamento; ora tutti gli altri emendamenti successivi che possono venire, e inchiudere o tutto, o parte del primo emendamento, debbono pure essere separatamente posti in votazione....

PRESIDENTE. Siccome l'emendamento del senatore Cataldi conteneva in sé il concetto medesimo spiegato ora dal senatore De Ferrari e che esso fu rigettato, è naturale che rigettato quello, resta pur rigettato questo. (Rumori)

ALFIERI. L'onorevole senatore De Ferrari dice che lo ritira, quindi si toglie l'oggetto della discussione; altri-

menti non mi potrei adattare a ciò che diceva l'onorevole senatore Sclopis, che si deve votare qualunque emendamento.... (Rumori)

L'onorevole senatore Cataldi proponeva che si facesse la deduzione dei debiti solamente in materia di successione: il senatore De Ferrari non intendeva che si facesse eccezione in materia di insinuazione e di emolumento. Concorderebbe perciò perfettamente coll'emendamento del senatore Cataldi, e si tratterebbe di nuovamente votare lo stesso emendamento.

SCLOPIS. Osserverò che l'emendamento del senatore De Ferrari non fu letto: si parlava in genere di emendamento, dunque può accadere benissimo che in un emendamento si includa una disposizione che sia stata rigettata con un altro anteriore; ma che sia....

Varie voci. È stato ritirato.

SCLOPIS. (Con forza) Siccome si trattava di materia disciplinare e di materia di regolamenti, mi permetteva di rispondere, anzi domando al Senato che mi accordi il permesso di parlare e terminare la mia frase.

Io credo che può accadere che un emendamento che inchiuda anche una parte d'un altro emendamento già stato votato, ma che abbia altre clausole che diremmo sanatorie, in un senso o nell'altro possa venir ammesso.

ALFIERI. (Con vivacità) In questo sono perfettamente d'accordo. Solo diceva che quando non si cambia il concetto non si fa luogo a nuova votazione.

Ora questo è propriamente il caso, perchè la proposta che si faceva è appunto nel senso e nei limiti in cui intendeva proporre il suo emendamento l'onorevole senatore De Ferrari.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo secondo dell'articolo terzo ministeriale.

(È approvato.)

DE FERRARI. Qui cade il mio emendamento.

PRESIDENTE. Qui od alla fine del paragrafo, come io mi riservava, può aver luogo l'aggiunta del senatore De Ferrari, la quale è così concepita:

« Nulladimeno, se nel quinquennio dal punto in cui sarà dovuta la tassa della successione, l'erede pagherà un debito dell'eredità con beni della medesima o con darli in pagamento o con delegarne il prezzo al creditore, la tassa di successione pagata in ragione di quei beni sarà restituita all'erede. »

Domando al Senato se è appoggiata.

(È appoggiata.)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Il Ministero dichiara che non può accettare quest'emendamento il quale rimanderebbe la legge ad epoca indefinita, potrebbe avere grandissimi inconvenienti, richiederebbe che si tenesse dietro alla liquidazione di tutte le eredità, e che si sorvegliassero molte frodi, che a ragione di questa facoltà si potrebbero fare. Evidentemente sarebbe difficile il constatare se un debito ereditario venisse pagato col provento dell'eredità stessa. Una volta l'eredità fatta, vi è una confusione tra l'asse dell'erede e l'asse che ha conseguito; quindi credo che sarebbe sorgente di continue discussioni ed inquisizioni per parte del fisco.

DE FERRARI. Io credo che non possa nascere confusione di specie alcuna, perchè con la dichiarazione dell'eredità che resta a mani del Governo, potrà sempre verificarsi se i beni venduti o dati in pagamento appartengono all'eredità.

L'erede che vorrà farsi restituire la tassa già pagata

rà farne indagini, ed il confronto farà constatare della
ità.

«Vè credo che sarà poi necessario di fare molte indagini, chè quando un'eredità è aperta, il Governo che sa notare istituisce un conto, il quale conto lo tiene aperto durante tutto il tempo della prescrizione che ha que anni; se lo tiene aperto per riscuotersi, può tenerlo facilmente per restituire; così che non trovo che possa essere difficoltà di specie alcuna.

«Quanto all'altro obbietto che la legge debba ritornare altra Camera e debba di bel nuovo essere votata, non move; questa legge non debbe avere la sua esecuzione che al primo di gennaio; vi è dunque un tempo più sufficiente; credo che questa modificazione sia la sola tolga l'ingiustizia che, a senso mio, si trova nell'articolo 3°, e per conseguenza l'incomodo di far subire a questo getto di legge un nuovo esperimento merita perciò la sua di essere sopportato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta proposta dal
onor senatore De Ferrari.

«Chi approva quest'aggiunta all'articolo 3° si alzi.
Il Senato rigetta.»

«Leggerò gli altri paragrafi dell'articolo:

« È regolata in ragione di venti in venti lire su i detti
ori. Ogni frazione sarà computata per lire 20.

« La tassa proporzionale non sarà mai minore di una
per ciascun atto, quand'anche il valore risultante
gli atti importasse una tassa minore. »

«Chi approva gli ultimi due paragrafi dell'articolo 3°, si
i.

(Sono approvati.)

«Chi approva l'intero articolo, sorga.

(È approvato.)

«Adesso dobbiamo passare all'articolo 48, giacchè ieri si
no votati gli articoli intermedi tra il 48° ed il 3°.

(Gli articoli dal 48° al 65° inclusivi sono approvati senza
nessuna osservazione.) — (V. vol. *Documenti*, pag. 883-904).

« Art. 66. Sono esenti dalla tassa:

« 1° Le successioni in linea ascendente e discendente
cui valore complessivo non ecceda le lire 1000;

« 2° Le rendite del Debito pubblico dello Stato;

« 3° I lasciti di somme o di generi in natura dei quali
il testamento sia ordinata la distribuzione ai poveri
tro l'anno della morte del testatore. »

DI CASTAGNETO. Signori, io non farò che brevissimi
lessi sopra il primo alinea di questo articolo 66 per
chiarare che assolutamente io non posso ammettere
semplice proposta, nemmeno per le eredità inferiori a
e 1000.

«Il principio è identico tanto per le lire 1000 come per le
00, e credo di non far atto di opposizione al Ministero
propugnare una opinione la quale fu professata dallo
esso signor ministro nella presentazione di questa legge.
A tal riguardo, o signori, io debbo ricordarvi le parole
lle quali l'onorevole signor presidente del Consiglio
ceva valere la sua proposta alla Camera elettiva.

«L'eccezione introdotta nella legge del 1851 ebbe in
antica inconvenienti grandissimi, e diede luogo ad abusi
frodi senza numero. Gli agenti fiscali eccitati ad esprime
re la loro opinione sulle cause che hanno prodotto
resto disinganno, annoverarono fra le principali l'esenzione
cordata alle eredità inferiori alle lire 2000, perchè a
usa di essa si fa per abuso un'infinità di altre esenzioni,
vi saranno anzi meno indagini. »

«Quando una legge di finanza si presenta sotto tali au-
spici che gli agenti fiscali chiamati a farla eseguire, segna-
lano come uno dei difetti principali quello di non poter
impedire la frode, e quando il signor ministro delle finanze
riconosce la verità degli esposti inconvenienti, io credo
non essere prudente, consiglio di sanzionarla col nostro
voto.

PRESIDENTE. Separerò nella votazione le singole parti
di quest'articolo.

«Chi approva quest'articolo nella prima parte voglia
levarsi in piedi.

(Il Senato approva.)

«Metto ai voti gli altri due paragrafi dell'articolo 66 sui
quali non furvi contestazione.

«Chi approva questi due paragrafi voglia sorgere in
piedi.

(Sono approvati.)

«Metto quindi ai voti l'articolo 66.

«Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

(Gli articoli successivi del progetto sono approvati senza
alcuna osservazione.) — (Vedi volume *Documenti*, pag.
884-904.)

«L'ufficio di presidenza è anche a disposizione del Senato
per la lettura delle quattro tabelle di tariffa alquanto
lunghe, che si debbono rigorosamente leggere.

«Se però il Senato credesse che, stante la nessuna osser-
vazione fatta sul contenuto in esse tabelle, potessero le
medesime approvarsi in massa con una sola votazione, io
sono agli ordini del Senato.

CRISTIANI. Mi rincresce che siasi fatta la lettura nel
modo in cui si è eseguita.

«Quell'andare a vapore, come si è andato, non mi pare che
sia atto a conciliare molto il decoro al Senato; e di questo,
ripeto, mi rincresce sommamente.

«Ma quello poi che troverei assolutamente irregolare,
incostituzionale, sarebbe il porre ai voti una tariffa in-
tiera senza leggerla, senza mettere almeno un'ombra di
forma.

«Se la tariffa non contenesse vere disposizioni legislative,
pazienza! la si potrebbe considerare come una di quelle
convenzioni che si approvano con una legge, e potrebbesi
dire che non essendovi stata osservazione in ordine alla
convenzione nell'epoca della discussione generale, si possa
approvare; ma tale non è lo stato della tariffa.

«La tariffa, nella parte in cui indica le basi della riscos-
sione delle tasse, contiene varie assolute disposizioni le-
gislative.

«Quanto meno, se si voleva passare le tariffe nel modo in
cui è proposto dal signor presidente, bisognava mettere in
avvertenza il Senato che, non essendosi cioè fatta osserva-
zione veruna relativamente alle tariffe, si intendevano
queste approvate nel loro complesso.

«Ora domando che si leggano le intere tariffe.

«E quando io voleva fare qualche osservazione sopra un
articolo, era appunto nella persuasione intima che io aveva
che fosse impossibile di non leggere le tariffe.

«E siccome la lettura di queste tariffe esige necessaria-
mente un lunghissimo tempo, io credeva che vi dovesse
essere impossibilità materiale di votare la legge in questa
maniera.

PRESIDENTE. In primo luogo debbo far notare al sena-
tore Cristiani che io non ho fatto alcuna proposizione di
votare in massa; anzi ho detto che l'ufficio di presidenza

era pronto a leggere le tariffe come ha letto tutto il rimanente della legge.

Ho lasciato solamente in arbitrio della Camera, stante l'ora un po' avanzata, se voleva essa abbreviare la discussione, giacchè nelle tariffe non si è mai fatta votazione speciale per articoli, ma solamente per massa, e fare così un altro passo, votando tutte le tariffe insieme.

Se però il signor senatore Cristiani si fosse penetrato dall'ossequio che si deve alla Camera di cui fa parte, probabilmente si sarebbe astenuto dal qualificare per movimento a vapore la celerità con cui si è data lettura degli articoli della legge.

Questa celerità non ha punto impedito che all'articolo 66 il signor senatore Di Castagneto, il quale voleva fare qualche osservazione, l'abbia fatta con quella larghezza di discussione alla quale il presidente si è sempre scrupolosamente prestato.

Se il signor senatore Cristiani avesse voluto fare tra un articolo e l'altro simile interpellanza, avrebbe avuto campo di farla.

In quanto al leggersi più o meno rapidamente, dipende ciò dall'organo del segretario. Io non credo pertanto che in questo vi sia mancanza di decoro, nè di convenienza.

Del resto, posto che il senatore Cristiani fa la speciale istanza perchè si legga la tariffa, ripeto che vi è material tempo di procedere all'intera discussione di questa legge, anche data tal lettura: giacchè siamo appena giunti all'ora solita, in cui si sciogliono le nostre adunanze; e si può sacri-

ficare una mezz'ora di più per questa legge, la quale non potrà forse essere votata che in questa sola tornata, quando molti dei membri del Senato sono impazienti di recarsi alle loro case, ed uno di questi è il signor senatore Cristiani, il quale ben giustamente deve affrettarsi e ritornare al magistrato che con tanta saviezza e diligenza presiede.

Prego adunque il senatore Quarelli, segretario, a dar lettura della tariffa annessa a questo progetto di legge.

(I segretari Quarelli e Pallavicino-Mossi alternandosi, danno lettura della tariffa annessa al progetto di legge testè approvato.) — (Vedi vol. *Documenti*, pag. 887.)

PRESIDENTE. Non essendosi fatta veruna osservazione sulle tabelle della tariffa finora lette, non resta che a porre ai voti il complesso delle medesime.

Chi le approva, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato approva.)

Prima di passare allo squittinio, debbo annunziare al Senato che lunedì è convocato alle ore 3 per una comunicazione del Governo.

Si fa l'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti	62
Voti favorevoli	35
Voti contrari	27

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 6.